SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 144

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 23 giugno 2010

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero degli affari esteri

Ministero dello sviluppo economico

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero della salute

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 4 giugno 2010, n. **92**.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo ai sensi dell'articolo 34 del Trattato sull'Unione europea recante modifica, per quanto attiene all'istituzione di un archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali, della Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, fatto a Bruxelles l'8 maggio 2003.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo ai sensi dell'articolo 34 del Trattato dell'Unione europea recante modifica, per quanto attiene all'istituzione di un archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali, della Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, fatto a Bruxelles l'8 maggio 2003.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 del Protocollo stesso.

Art. 3.

Clausola di neutralità finanziaria

1. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del Protocollo di cui all'articolo 1 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 giugno 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

PROTOCOLLO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 34 DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA RECANTE MODIFICA, PER QUANTO ATTIENE ALL'ISTITUZIONE DI UN ARCHIVIO DI IDENTIFICAZIONE DEI FASCICOLI A FINI DOGANALI, DELLA CONVENZIONE SULL'USO DELL'INFORMATICA NEL SETTORE DOGANALE

LE ALTE PARTI CONTRAENTI del presente protocollo, Stati membri dell'Unione europea,

RIFERENDOSI all'atto del Consiglio dell'Unione europea del ...,

CONSIDERANDO che la cooperazione doganale nell'Unione europea è una componente importante dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia,

CONSIDERANDO che lo scambio di informazioni tra i servizi doganali dei vari Stati membri ha un ruolo centrale in tale cooperazione,

ATTUANDO le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, in base alle quali

- si dovrebbe trarre il massimo vantaggio dalla cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri nell'ambito delle indagini sulla criminalità transnazionale (punto 43 delle conclusioni);

- si dovrebbe raggiungere l'obiettivo dell'elaborazione equilibrata di misure a livello di Unione contro la criminalità proteggendo nel contempo la libertà e i diritti costituzionali delle persone nonché degli operatori economici (punto 40 delle conclusioni) e

- la criminalità economica grave presenta sempre più spesso aspetti di diritto tributario e doganale) (punto 49 delle conclusioni);

VISTA la risoluzione del 30 maggio 2001 relativa ad una strategia per l'unione doganale [1] in cui il Consiglio:

- ha convenuto che l'obiettivo principale deve essere quello di migliorare la cooperazione per combattere efficacemente le frodi e altre azioni che mettono in pericolo la sicurezza delle persone e dei beni,

- ha sottolineato che i servizi doganali svolgono un ruolo significativo nella lotta alla criminalità transnazionale attraverso la prevenzione, l'individuazione e, nell'ambito delle loro competenze nazionali, attraverso le indagini e le azioni penali nei confronti delle attività criminose nei settori della frode fiscale, del riciclaggio di capitali, del traffico di droga e di altre merci illegali e

- ha sottolineato che, per effetto della diversità dei compiti loro assegnati, occorre che le autorità doganali operino sia in un contesto comunitario sia nel contesto della cooperazione, nell'ambito del titolo VI del trattato sull'Unione europea;

CONSIDERANDO che il Sistema informativo doganale creato in virtù della convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale [2] permette l'introduzione dei dati personali esclusivamente ai fini dell'osservazione e di rendiconto, di sorveglianza discreta o di controlli specifici (articolo 5 della Convenzione), e che deve essere stabilita una base giuridica complementare per fini aggiuntivi;

[1] GU C 171 del 15.6.2001, pag. 1.
[2] GU C 316 del 27.11.1995, pag. 34.

TENUTO CONTO del fatto che al momento non esiste la possibilità di uno scambio di informazioni sull'esistenza di fascicoli d'indagine riguardanti indagini in corso o completate tra tutte le autorità competenti per via elettronica ed in maniera sistematica e, pertanto, di un opportuno coordinamento delle loro indagini, e che il Sistema informativo doganale dovrebbe essere utilizzato per tale scopo;

TENUTO CONTO del fatto che dai risultati di una valutazione delle banche dati del terzo pilastro dell'Unione europea può emergere la necessità che questi sistemi siano complementari;

CONSIDERANDO che, in relazione all'archiviazione, al trattamento e all'uso dei dati personali in ambito doganale, si dovrebbe tenere debitamente conto dei principi fissati nella Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale e del punto 5.5 della raccomandazione R(87)15 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 17 settembre 1987 tesa a regolamentare l'utilizzo dei dati a carattere personale nel settore della polizia;

VISTO che, in base al punto 48 del piano d'azione del Consiglio e della Commissione, del 3 dicembre 1998, sul modo migliore per attuare le disposizioni del trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia [1], è necessario esaminare se e come l'Ufficio europeo di polizia (Europol) può avere accesso al Sistema informativo doganale,

HANNO CONVENUTO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:

[1] GU C 19 del 23.1.1999, pag. 1.

ARTICOLO 1

La convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale [1] è modificata come segue:

1) Dopo il titolo V sono inseriti i seguenti titoli:

"TITOLO V A

ISTITUZIONE DI UN ARCHIVIO DI IDENTIFICAZIONE DEI FASCICOLI A FINI DOGANALI

ARTICOLO 12 A

(1) Il Sistema informativo doganale comprende al suo interno, oltre ai dati di cui dell'articolo 3, i dati previsti dal presente titolo, in una banca dati specifica, in seguito denominata "Archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali". Fatte salve le disposizioni del presente titolo e dei titoli V B e V C, tutte le disposizioni della presente convenzione si applicano anche all'archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali.

(2) L'archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali ha lo scopo di consentire alle autorità nazionali competenti in materia di indagini doganali, nominate a norma dell'articolo 7, che aprano un fascicolo o che indaghino su una o più persone o imprese, di individuare le autorità competenti degli altri Stati membri che stanno indagando o che hanno indagato su dette persone o imprese al fine di realizzare lo scopo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, mediante informazioni sull'esistenza di fascicoli d'indagine.

[1] GU C 316 del 27.11.1995, pag. 34

(3) Ai fini dell'archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati membri e al comitato di cui all'articolo 16 l'elenco delle violazioni gravi delle leggi nazionali.

Tale elenco comprende solo le violazioni punibili

- con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore, nel massimo, a dodici mesi oppure
- con una ammenda non inferiore, nel massimo, a 15 000 EUR.

(4) Se lo Stato membro che effettua una ricerca nell'archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali necessita di più ampi ragguagli su uno dei fascicoli archiviati riguardante una persona o un'impresa, esso chiede l'assistenza dello Stato membro che ha fornito i dati, sulla base degli strumenti vigenti relativi all'assistenza reciproca.

TITOLO V B

FUNZIONAMENTO E UTILIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO DI IDENTIFICAZIONE DEI FASCICOLI A FINI DOGANALI

ARTICOLO 12 B

(1) Le autorità competenti introducono dati dei fascicoli d'indagine nell'archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali ai fini di cui all'articolo 12 A, paragrafo 2. Tali dati riguardano unicamente le categorie seguenti:

i) la persona o l'impresa che è o è stata oggetto di un fascicolo d'indagine istruito da un'autorità competente di uno Stato membro, e

- che, a norma delle leggi nazionali dello Stato membro interessato, è sospettata di commettere o di aver commesso una violazione grave delle leggi nazionali, di parteciparvi o di avervi partecipato o
- che è stata oggetto di una constatazione relativa a una delle dette violazioni o
- che è stata oggetto di una sanzione amministrativa o penale per una delle dette violazioni;

ii) il settore oggetto del fascicolo d'indagine;

iii) il nome, la cittadinanza e gli estremi dell'autorità dello Stato membro responsabile del fascicolo, unitamente al numero dello stesso.

I dati di cui ai punti i), ii) e iii) sono introdotti in una banca dati separatamente per ogni persona o impresa. Non sono permessi collegamenti tra banche dati.

(2) I dati a carattere personale di cui al paragrafo 1, punto i) sono soltanto i seguenti:

i) per le persone: cognome, cognome da nubile, nome e pseudonimo, data e luogo di nascita, cittadinanza e sesso;

ii) per le imprese: ragione sociale, denominazione commerciale utilizzata, sede dell'impresa e numero di identificazione IVA.

(3) I dati sono introdotti per una durata limitata a norma dell'articolo 12 E.

ARTICOLO 12 C

Uno Stato membro non è tenuto a registrare i dati di cui all'articolo 12 B in casi particolari se e fintantoché detta registrazione nuoce all'ordine pubblico o ad altri interessi essenziali dello Stato membro interessato, soprattutto in materia di protezione dei dati.

ARTICOLO 12 D

(1) L'introduzione di dati nell'archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali e la relativa consultazione sono riservate alle autorità di cui all'articolo 12 A, paragrafo 2.

(2) La consultazione dell'archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali riguarda i seguenti dati di carattere personale:

i) per le persone: cognome e nome e/o cognome da nubile e/o pseudonimo e/o data di nascita;

ii) per le imprese: ragione sociale e/o denominazione commerciale utilizzata e/o numero di identificazione IVA.

TITOLO V C

TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI DELL'ARCHIVIO DI IDENTIFICAZIONE DEI FASCICOLI A FINI DOGANALI

ARTICOLO 12 E

(1) I tempi di conservazione dei dati sono fissati in conformità delle leggi, dei regolamenti e delle procedure dello Stato membro che fornisce i dati. In nessun caso comunque sono superati i periodi di conservazione seguenti, calcolati dalla data di introduzione dei dati nel fascicolo:

i) tre anni per i dati relativi a fascicoli di indagine in corso, se in tale periodo non è stata constatata nessuna violazione; i dati sono cancellati prima se dall'ultimo atto investigativo è trascorso un anno;

ii) sei anni per i dati relativi a fascicoli d'indagine che hanno portato alla constatazione di una violazione, ma che non si sono ancora conclusi con una condanna o l'irrogazione di una ammenda;

iii) dieci anni per i dati relativi a fascicoli d'indagine da cui è scaturita una condanna o una ammenda.

(2) In tutte le fasi dell'indagine di cui al paragrafo 1, punti i), ii) e iii) non appena in base alle leggi e ai regolamenti amministrativi dello Stato membro che ha fornito i dati una persona o un'impresa ai sensi dell'articolo 12 B risulti estranea ai fatti, i dati che la riguardano sono cancellati immediatamente.

(3) L'archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali cancella automaticamente i dati dal momento in cui sono superati i periodi massimi di conservazione di cui al paragrafo 1.".

2) All'articolo 20 i termini "di cui all'articolo 12, paragrafi 1 e 2" sono sostituiti dai termini "di cui all'articolo 12, paragrafi 1 e 2 e all'articolo 12 E".

ARTICOLO 2

1. Il presente protocollo è sottoposto agli Stati membri per l'adozione secondo le rispettive norme costituzionali.

2. Gli Stati membri notificano al depositario il compimento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione del presente protocollo.

3. Il presente protocollo entra in vigore per gli otto Stati membri interessati novanta giorni dopo la notifica di cui al paragrafo 2 da parte dello Stato, che sia membro dell'Unione europea al momento dell'adozione da parte del Consiglio dell'atto che stabilisce il presente protocollo, che procede per ottavo a detta formalità. Tuttavia, se la convenzione non è entrata in vigore a tale data, il presente protocollo entra in vigore per l'ottavo Stato membro interessato alla data di entrata in vigore della convenzione.

4. La notifica da parte di uno Stato membro successiva al ricevimento dell'ottava notifica effettuata a norma del paragrafo 2 fa sì che, 90 giorni dopo detta notifica, il presente protocollo entri in vigore fra tale Stato membro e gli Stati membri per i quali esso è già in vigore.

5. Gli Stati membri introducono nell'archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali solo i dati registrati in un'indagine dopo l'entrata in vigore del presente protocollo.

ARTICOLO 3

1. Il presente protocollo è aperto all'adesione di ogni Stato che diventi membro dell'Unione europea e che aderisca alla convenzione.

2. Fa fede il testo del presente protocollo nella lingua dello Stato membro aderente redatto dal Consiglio dell'Unione europea.

3. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario.

4. Il presente protocollo entra in vigore nei confronti di ogni Stato che vi aderisca novanta giorni dopo la data di deposito del suo strumento di adesione ovvero alla data dell'entrata in vigore del presente protocollo, se questo non è ancora entrato in vigore al momento dello scadere di detto periodo di novanta giorni e a condizione che la convenzione sia in vigore per tale Stato.

ARTICOLO 4

Ogni Stato che diventi membro dell'Unione europea e aderisca alla convenzione a norma dell'articolo 25 dopo l'entrata in vigore del presente protocollo, si considera aderente a tale convenzione quale modificata dal presente protocollo.

ARTICOLO 5

Il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario del presente protocollo.

Il depositario pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea lo stato delle adozioni e delle adesioni, le dichiarazioni, nonché qualsiasi altra notifica relativa al presente protocollo.
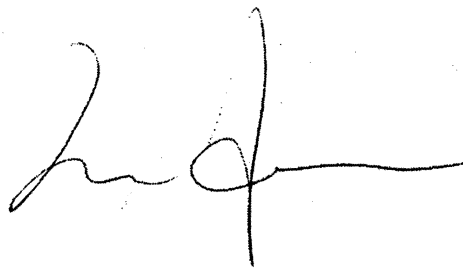
Fatto a Bruxelles, addi' otto maggio duemilatre, in unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, i testi di ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, esemplare depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
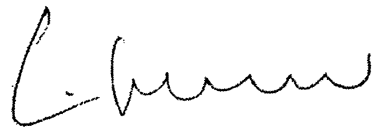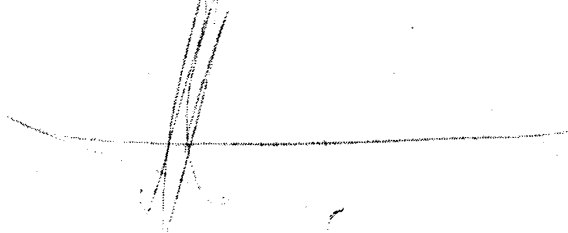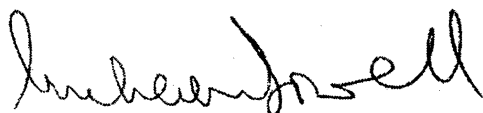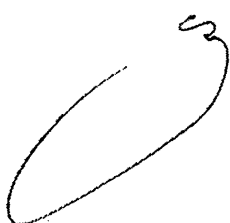
Pour la République française
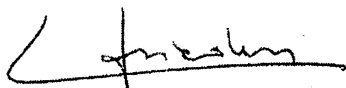
Thar cheann Na hÉireann
For Ireland
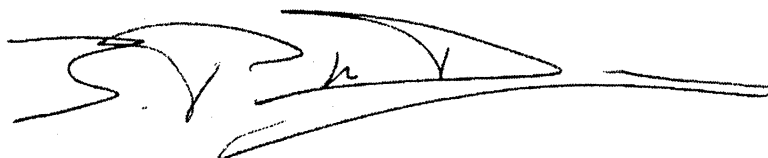
Per la Repubblica italiana
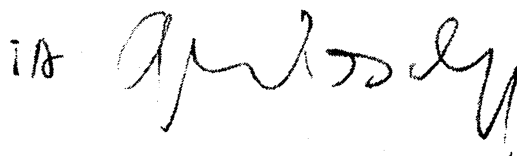
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
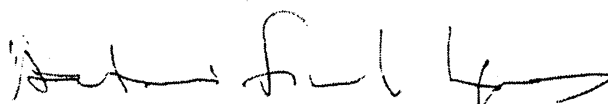
Voor het Koninkrijk der Nederlanden
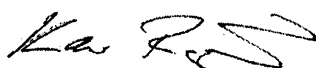
Für die Republik Österreich

Pela República Portuguesa
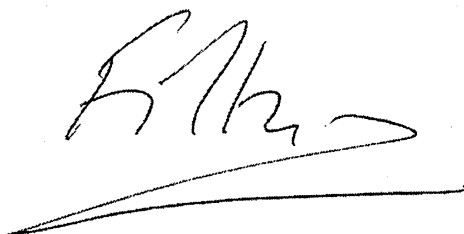
Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland

För Konungariket Sverige

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3211):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) il 15 febbraio 2010.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, l'8 marzo 2010, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, X e XIV.

Esaminato dalla III commissione il 16 marzo 2010 ed il 13 aprile 2010.

Esaminato in aula ed approvato il 14 aprile 2010.

Senato della Repubblica (atto n. 2108):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 15 aprile 2010, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 10ª e 14ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 20 aprile 2010 ed il 5 maggio 2010.

Esaminato ed approvato in aula il 5 maggio 2010.

10G0114

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 maggio 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Pozzuoli e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Pozzuoli (Napoli);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da sedici consiglieri sui trenta assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pozzuoli (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Roberto Aragno è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 28 maggio 2010

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Pozzuoli (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008 e composto dal sindaco e da trenta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sedici componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 6 maggio 2010.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di due consiglieri dimissionari, all'uopo delegati con atto unico autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 631/Area II/ EE. LL. del 6 maggio 2010, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S. V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pozzuoli (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Roberto Aragno.

Roma, 21 maggio 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

10A07649

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 2010.

Nomina a Ministro senza portafoglio dell'on. Aldo BRANCHER.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 92 della Costituzione;

Visto l'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Visto l'art. 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio del Ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 maggio 2008, recante nomina dei Sottosegretari di Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

L'on. Aldo BRANCHER, deputato al Parlamento, è nominato Ministro senza portafoglio e cessa dalla carica di Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 18 giugno 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2010

Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 259

10A07889

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 aprile 2010.

Modifica ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 2005 e del 23 maggio 2007, relativamente alle assegnazioni al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di risorse finanziarie del Fondo di cui all'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Fondi annualità 2004 e 2005.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», ed in particolare l'art. 32-*bis* che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 dell'8 luglio 2004 recante «Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» con la quale, nell'ambito della complessiva dotazione del Fondo, è stata destinata la complessiva somma di € 200.000.000,00, in ragione di € 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, alla realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, ai quali la medesima normativa riconosce carattere di priorità, riservando l'importo di € 67.500.000,00, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza regionale, e l'importo di € 32.500.000,00, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza statale;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3376 del 17 settembre 2004 recante «Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», con la quale si è provveduto a dettare i criteri per la determinazione dei finanziamenti destinati ad interventi di competenza statale finalizzati alla riduzione della vulnerabilità sismica;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3502 del 9 marzo 2006 recante «Ulteriori disposizioni relative al Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», con la quale si è provveduto a dettare i criteri per l'utilizzo dei finanziamenti dell'annualità 2005 destinati ad interventi di competenza statale finalizzati alla riduzione della vulnerabilità sismica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 2005, recante «Assegnazione di risorse finanziarie ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 263 dell'11 novembre 2005;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007, recante «Assegnazione di risorse finanziarie ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3502 del 9 marzo 2006 del Fondo di cui all'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Fondi annualità 2005» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 178 del 2 agosto 2007;

Vista la nota n. prot. 14371 del 23 ottobre 2009, nella quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha manifestato l'impossibilità di reperire nel proprio bilancio, nell'anno in corso, i fondi per il cofinanziamento delle verifiche sismiche di edifici demaniali utilizzati dal Corpo forestale dello Stato indicate nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 2005 e del 23 maggio 2007, chiedendo, conseguentemente, una modifica dei programmi delle verifiche che finanzi al 100%, ai sensi dell'art. 3, comma 1, dell'ordinanza P.C.M. n. 3376/2004, le verifiche riguardanti gli edifici ubicati nelle zone a maggiore rischio sismico e permetta quindi di impegnare entro il 31 dicembre 2009 i relativi fondi;

Visto l'art. 3, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3376 del 17 settembre 2004 che prevede che ciascuna Amministrazione dello Stato possa richiedere la concessione del contributo anche in percentuale superiore a quella indicata nelle tabelle di cui all'allegato 1 dell'ordinanza stessa, qualora sussistano condizioni di rischio sismico grave ed attuale e l'ente beneficiario non riesca a garantire il previsto cofinanziamento, anche utilizzando allo scopo risorse tratte dal proprio bilancio;

Considerato che nella citata nota n. prot. 14371 del 23 ottobre 2009 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha comunicato anche che le restanti verifiche saranno realizzate con i fondi del pertinente capitolo del bilancio del Corpo forestale dello Stato nel corso dell'anno 2010;

Visto il comma 2 del richiamato art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono individuati gli interventi da realizzare, gli enti beneficiari e le risorse da assegnare nell'ambito della disponibilità del Fondo;

Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Le verifiche tecniche (OPCM n. 3376/04, art. 1, comma 3) riportate nell'allegato 1a del presente decreto, già finanziate con il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 2005, di cui seguono la numerazione, sono annullate.

2. Le verifiche tecniche riportate nell'allegato 1b del presente decreto, già finanziate con il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007, di cui seguono la numerazione, sono annullate.

3. Le verifiche tecniche riportate nell'allegato 1c del presente decreto, già finanziate con il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 2005, di cui seguono la numerazione, sono modificate come indicato al successivo allegato 2.

Art. 2.

1. I finanziamenti relativi alle verifiche riportate negli allegati 1a, 1b e 1c del presente decreto, complessivamente pari a 688.248,60 euro, restano assegnati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e vengono impiegati per il finanziamento delle verifiche riportate nell'allegato 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per la prescritta registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

Allegato 1a

PROGRAMMA DELLE VERIFICHE TECNICHE ANNULLATE (fondi annualità 2004)
(ORD 3376/2004 - ART 1, COMMA 3, LETTERA A)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO €
14	CH	Gissi	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.897,50
17	PE	Pescara	Ufficio Amministrazione Ex Asfd	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.845,00
34	MT	Matera	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	2.055,60
35	MT	Scansano Jonico	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.113,00
117	CE	Castel Volturno	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.132,50
118	SA	Foce Sele	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.785,00
119	SA	Sessa Cilento	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.950,00
120	FO	Civitella Di Romagna	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.500,00
121	BO	Savigno	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.500,00
122	FO	Santa Sofia	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	2.750,00
123	RE	Castelnovo Ne' Monti	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.875,00
124	FO	Mercato Saraceno	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.500,00
125	BO	Castiglione Dei Pepoli	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	3.203,75
126	FO	Bagno Di Romagna	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.500,00
127	BO	Lizzano In Belvedere	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	6.262,50
128	FO	Sarsina	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.500,00
129	FO	Santa Sofia	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	2.000,00
130	FO	Santa Sofia	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.500,00
131	FO	Premilcuore	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.770,00
132	RA	Casola Valsenio	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.500,00
133	RA	Brisighella	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.500,00
134	FO	Portico E San Benedetto	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.500,00
135	PC	Castell'arquato	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	940,50

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO €
136	MO	Sestola	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	900,00
137	MO	Sestola	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	900,00
138	MO	Montefiorino	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.950,00
139	RE	Ramiseto	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	900,00
144	RI	Cittaducale	Scuola Forestale	Ministero Politiche Agricole e Forestali	25.625,00
147	LT	Sabaudia	Scuola Forestale	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.410,00
148	LT	Sabaudia	Scuola Forestale	Ministero Politiche Agricole e Forestali	2.670,00
149	LT	Sabaudia	Scuola Forestale	Ministero Politiche Agricole e Forestali	12.150,00
150	LT	Sabaudia	Scuola Forestale	Ministero Politiche Agricole e Forestali	900,00
151	LT	Sabaudia	Scuola Forestale	Ministero Politiche Agricole e Forestali	900,00
152	LT	Sabaudia	Scuola Forestale	Ministero Politiche Agricole e Forestali	900,00
184	LT	Sabaudia	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.039,50
185	LT	Sabaudia	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.538,40
186	LT	Sabaudia	Ufficio Amministrazione Ex Asfd	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.280,40
187	IM	Badalucco	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	2.000,00
188	SP	Brugnato	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.625,00
189	IM	Baiardo	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	900,00
190	SP	Carrodano	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.312,50
191	SP	Sesta Godano	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	975,00
192	SP	Varese Ligure	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.125,00
193	IM	Triora	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	900,00
194	IM	Rocchetta Nervina	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.050,00
195	SV	Zuccarello	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	900,00
196	GE	Santo Stefano D'aveto	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.350,00
197	SV	Albenga	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.312,50
198	PV	Varzi	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.750,00

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO €
199	SO	Bormio	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	3.450,00
200	AP	Ascoli Piceno	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.500,00
201	AP	Ascoli Piceno	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	2.250,00
202	MC	Serravalle Di Chienti	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	3.125,00
203	AP	Castignano	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.875,00
204	PS	Carpegna	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	2.000,00
205	MC	Ussita	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	2.825,00
206	PS	Mercatello Sul Metauro	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.875,00
207	PS	Fiastra	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	2.312,50
208	MC	Visso	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.812,50
209	MC	Bolognola	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.675,00
210	MC	Macerata	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	3.125,00
211	MC	Fiuminata	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	3.125,00
212	MC	Sarnano	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.875,00
213	AP	Amandola	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.665,00
214	AP	Comunanza	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.687,50
215	AP	Montegallo	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.937,50
216	AP	Montemonaco	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.625,00
217	MC	Pievetorina	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.875,00
218	PS	Fossombrone	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	2.000,00
219	MC	Matelica	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	2.500,00
220	AP	Arquata Del Tronto	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.550,00
221	AP	Acquasanta Terme	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	2.100,00
222	PS	Piobbico	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	2.000,00
223	MC	Castelsantangelo sul Nera	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	2.212,50
224	PS	Macerata Feltria	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	2.000,00

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO €
225	PS	Novafeltria	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	2.000,00
226	MC	San Severino Marche	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	2.500,00
227	AN	Sassoferrato	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	5.310,00
228	PS	Pennabili	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.875,00
229	PS	Sant'Agata Feltria	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	2.000,00
230	PS	Pergola	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.875,00
231	AN	Arcevia	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	2.520,00
232	PS	Camerino	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.875,00
233	AP	Acquasanta Terme	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	2.562,50
234	MC	Macerata	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	3.125,00
235	AP	Montefortino	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	2.250,00
237	IS	Roccamandolfi	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	2.515,00
244	CB	Petacciato	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.050,00
245	TO	Torre Pellice	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.562,50
246	TO	Giaveno	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.687,50
247	TO	Bobbio Pellice	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	2.812,50
248	TO	Almese	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	900,00
249	TO	Bussoleno	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	2.025,00
250	TO	Pragelato	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	900,00
251	FG	Roseto Valfortore	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	3.250,00
252	FG	Vieste	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.711,00
253	FG	Orsara Di Puglia	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	2.500,00
254	FG	Biccari	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	2.500,00
255	TA	Ginosa	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.020,00
256	TA	Ginosa	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.014,60
257	GR	Santa Fiora	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	2.044,00

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO €
258	GR	Monterotondo Marittimo	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	2.265,00
259	GR	Castel Del Piano	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.956,60
263	BL	Auronzo	Scuola Forestale	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.500,00
				TOTALE GENERALE	**229.427,35**

Allegato 1b

PROGRAMMA DELLE VERIFICHE TECNICHE ANNULLATE (fondi annualità 2005)
(ORD 3376/2004 - ART 1, COMMA 3, LETTERA A)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO €
1	AR	CHIUSI DELLA VERNA	Caserma Forestale	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	1.560,00
2	AR	PIEVE SANTO STEFANO	Caserma Forestale	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	5.750,00
3	AR	PIEVE SANTO STEFANO	Caserma Forestale	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	4.335,00
4	AR	PIEVE SANTO STEFANO	Caserma Forestale	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	4.000,00
5	AR	PIEVE SANTO STEFANO	Caserma Forestale	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	3.937,50
6	AR	PIEVE SANTO STEFANO	Caserma Forestale	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	2.750,00
7	AR	POPPI	Caserma Forestale	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	7.460,00
8	AR	POPPI	Caserma Forestale	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	1.500,00
9	AR	PRATOVECCHIO	Caserma Forestale	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	4.471,25
10	AR	PRATOVECCHIO	Caserma Forestale	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	3.385,00
11	AR	PRATOVECCHIO	Caserma Forestale	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	3.105,00
12	AR	PRATOVECCHIO	Caserma Forestale	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	2.866,25
13	FI	FIRENZE	Caserma Forestale	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	12.500,00
14	FI	REGGELLO	Caserma Forestale	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	2.762,00
15	FI	REGGELLO	Caserma Forestale	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	2.731,00
16	FI	REGGELLO	Caserma Forestale	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	1.912,00
17	FI	REGGELLO	Caserma Forestale	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	1.500,00

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO €
18	GR	MANCIANO	Caserma Forestale	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	4.548,00
19	GR	ROCCASTRADA	Caserma Forestale	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	1.500,00
20	LI	BIBBONA	Caserma Forestale	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	1.980,00
21	LI	CECINA	Caserma Forestale	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	1.856,25
22	LI	CECINA	Caserma Forestale	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	1.518,75
23	LI	CECINA	Caserma Forestale	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	1.500,00
24	LI	CECINA	Caserma Forestale	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	1.500,00
25	LI	CECINA	Caserma Forestale	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	1.500,00
26	LI	ROSIGNANO MARITTIMO	Caserma Forestale	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	1.500,00
27	LI	ROSIGNANO MARITTIMO	Caserma Forestale	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	1.500,00
28	LU	CASTIGLIONE DI GARFAGNANA	Caserma Forestale	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	1.775,00
29	LU	SILLANO	Caserma Forestale	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	2.094,00
30	LU	VILLA COLLEMANDINA	Caserma Forestale	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	2.151,00
31	MS	FIVIZZANO	Caserma Forestale	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	1.750,00
32	PI	ABETONE	Caserma Forestale	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	3.750,00
33	PI	PISTOIA	Caserma Forestale	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	6.250,00
34	PI	SAN MARCELLO PISTOIESE	Caserma Forestale	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	3.750,00
35	PI	SANBUCA PISTOIESE	Caserma Forestale	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	6.250,00
36	FO	SANTA SOFIA	Caserma Forestale	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	1.500,00
				TOTALE	**114.698,00**

Allegato 1c

PROGRAMMA DELLE VERIFICHE TECNICHE DA MODIFICARE (fondi annualità 2004)
(ORD 3376/2004 - ART 1, COMMA 3, LETTERA A)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO €
1	AQ	Rocca Di Mezzo	Scuola Forestale	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.500,00
2	AQ	Castel Di Sangro	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.995,00
3	TE	Palena	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.500,00
4	AQ	Balsorano	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.587,50
5	PE	Caramanico Terme	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.500,00
6	AQ	Ovindoli	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.587,50
7	AQ	Civitella Alfedena	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	3.090,00
8	PE	Popoli	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	2.000,00
9	TE	Castelli	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.550,00
10	PE	Carpineto Della Nora	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.550,00
11	PE	Farindola	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.550,00
12	CH	Montazzoli	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.625,00
13	CH	Castiglione Messer Marino	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	2.375,00
15	AQ	Castel Di Sangro	Ufficio Amministrazione Ex Asfd	Ministero Politiche Agricole e Forestali	3.446,00
16	TE	Popoli	Ufficio Amministrazione Ex Asfd	Ministero Politiche Agricole e Forestali	3.825,00
18	PZ	Spinoso	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.650,00
19	PZ	Viggiano	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.500,00
20	PZ	Marsico Nuovo	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.500,00
21	PZ	Laurenzana	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.675,00
22	PZ	Pignola	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	2.250,00
23	PZ	San Fele	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	2.250,00
24	PZ	Rionero In Vulture	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.500,00
25	PZ	Potenza	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.500,00

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO €
26	PZ	Tolve	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.650,00
27	PZ	Pietragalla	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.650,00
28	PZ	Forenza	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.950,00
29	PZ	Pietrapertosa	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	2.250,00
30	MT	Tricarico	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.970,00
31	PZ	Francavilla In Sinni	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.500,00
32	MT	Stigliano	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	2.062,50
33	PZ	Terranova Di Pollino	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.500,00
36	RC	Laureana Di Borrello	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.500,00
37	CZ	Maida	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.500,00
38	CZ	Caraffa Di Catanzaro	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	3.125,00
39	CS	Spezzano Della Sila	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	2.285,00
40	CS	Spezzano Della Sila	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.762,50
41	RC	Caraffa Del Bianco	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.500,00
42	RC	Reggio Calabria	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	2.095,00
43	CS	Spezzano Della Sila	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.500,00
44	CS	San Pietro In Guarano	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.687,50
45	CS	Spezzano Della Sila	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.750,00
46	CS	Castrovillari	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.625,00
47	CS	Sant'agata Di Esaro	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.625,00
48	RC	San Giorgio Morgeto	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.500,00
49	RC	Giffone	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.653,75
50	CS	Aprigliano	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.687,50
51	RC	Cimina'	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.500,00
52	VV	Mongiana	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	2.418,75
53	RC	Bova	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.500,00

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO €
54	CZ	Cardinale	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	2.875,00
55	RC	Bagaladi	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.800,00
56	CZ	San Vito	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	2.125,00
57	RC	Sant'eufemia D'aspromonte	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.500,00
58	CZ	Lamezia Terme	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	3.250,00
59	RC	Oppido Mamertina	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.500,00
60	RC	Cittanova	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.500,00
61	RC	San Roberto	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.992,50
62	VV	Arena	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	2.028,00
63	VV	Fabrizia	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	2.123,50
64	VV	Soriano Calabro	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	2.626,25
65	CS	Cerzeto	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.744,00
66	VV	Serra San Bruno	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	3.266,25
67	VV	Vallelonga	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.500,00
68	CZ	Girifalco	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	3.500,00
69	CS	Longobucco	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.763,75
70	CS	Acri	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.750,00
71	CS	San Giovanni In Fiore	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.500,00
72	CS	Mendicino	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.687,50
73	CS	Aiello Calabro	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.750,00
74	CS	Longobucco	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	3.880,00
75	CS	Rossano	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.750,00
76	CS	Fagnano Castello	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.937,50
77	CS	Morano Calabro	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.625,00
78	CS	Fuscaldo	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.750,00
79	CS	Cetraro	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.677,50

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO €
80	CZ	Tiriolo	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	3.000,00
81	CZ	Taverna	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	2.000,00
82	CZ	Sersale	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	2.875,00
83	CS	Oriolo	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.637,50
84	CZ	Santa Caterina	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	3.000,00
85	CS	Lungro	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.687,50
86	CS	Laino Borgo	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.656,00
87	SA	Montesano Sulla Marcellana	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.694,00
88	AV	Lioni	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	2.394,00
89	SA	Padula	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.500,00
90	AV	Aquilonia	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	2.497,50
91	BN	Cerreto Sannita	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.500,00
92	BN	Pontelandolfo	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.850,00
93	BN	San Giorgio Del Sannio	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.500,00
94	AV	Calitri	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.500,00
95	AV	Castel Baronia	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	2.062,50
96	CE	San Gregorio Matese	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	2.750,00
97	CE	Piedimonte Matese	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	3.662,50
98	AV	Ariano Irpino	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.750,00
99	SA	Buccino	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.500,00
100	SA	Montesano Sulla Marcellana	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	2.187,50
101	NA	Trecase	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.500,00
102	SA	Corleto Monforte	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.594,00
103	BN	San Bartolomeo In Galdo	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	2.011,00
104	NA	Ottaviano	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	2.375,00
105	AV	Bagnoli Irpino	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	2.299,00

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO €
106	AV	Summonte	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.500,00
107	AV	Lauro	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.750,00
108	CE	Formicola	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	3.187,50
109	CE	Letino	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	2.187,50
110	AV	Baiano	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.750,00
111	AV	Cervinara	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.750,00
112	NA	Pozzuoli	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.500,00
113	SA	Sicignano Degli Alburni	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	2.062,50
114	SA	Montano Antilia	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.527,50
115	SA	Stio	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	3.375,00
116	SA	Teggiano	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	2.375,00
140	RI	Antrodoco	Scuola Forestale	Ministero Politiche Agricole e Forestali	3.750,00
141	RI	Cittaducale	Scuola Forestale	Ministero Politiche Agricole e Forestali	5.800,00
142	RI	Cittaducale	Scuola Forestale	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.500,00
143	RI	Cittaducale	Scuola Forestale	Ministero Politiche Agricole e Forestali	13.710,00
145	RI	Cittaducale	Scuola Forestale	Ministero Politiche Agricole e Forestali	13.125,00
146	RI	Cittaducale	Scuola Forestale	Ministero Politiche Agricole e Forestali	5.125,00
153	RI	Posta	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.500,00
154	RI	Amatrice	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.500,00
155	RI	Fiamignano	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.500,00
156	RI	Leonessa	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.950,00
157	RI	Borgorose	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.500,00
158	RI	Cittareale	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.500,00
159	RI	Petrella Salto	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.500,00
160	RI	Accumoli	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.500,00
161	FR	Atina	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.500,00

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO €
162	FR	San Donato Val Di Comino	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.500,00
163	FR	Sora	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.500,00
164	FR	Picinisco	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.500,00
165	RI	Borbona	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.971,00
166	RI	Rieti	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.500,00
167	LT	Latina	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.779,00
168	LT	Fondi	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.500,00
169	RI	Colle Di Tora	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.500,00
170	LT	Sezze	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.500,00
171	RI	Monte San Giovanni In Sabina	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.500,00
172	RI	Rivodutri	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.500,00
173	RI	Contigliano	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	2.000,00
174	RI	Rieti	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	3.762,50
175	FR	Vallerotonda	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.500,00
176	FR	Ceccano	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.500,00
177	FR	Guarcino	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.500,00
178	FR	Cassino	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	2.125,00
179	FR	Castro Dei Volsci	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.500,00
180	RI	Cottanello	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.500,00
181	RI	Scandriglia	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.560,00
182	RI	Rocca Sinibalda	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.500,00
183	RI	Poggio Moiano	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.962,50
236	IS	Frosolone	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.804,00
238	CB	Bojano	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	3.000,00
239	CB	Sepino	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	3.150,00
240	IS	Agnone	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	2.256,00

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO €
241	CB	Sant'elia A Pianisi	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.925,00
242	IS	Pescopennataro	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	1.712,50
243	CB	Riccia	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	3.300,00
260	PG	Sant'anatolia Di Narco	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	2.375,00
261	PG	Pietralunga	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	3.518,75
262	PG	San Venanzo	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole e Forestali	3.858,75
				TOTALE GENERALE	**344.123,25**

Allegato 2

PROGRAMMA DELLE VERIFICHE TECNICHE MODIFICATE (fondi annualità 2004 e 2005)
(ORD 3376/2004 - ART 1, COMMA 3, LETTERA A)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO €
1	AQ	Rocca Di Mezzo	Scuola Forestale	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	3.000,00
2	AQ	Castel Di Sangro	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	3.990,00
3	TE	Palena	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	3.000,00
4	AQ	Balsorano	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	3.175,00
5	PE	Caramanico Terme	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	3.000,00
6	AQ	Ovindoli	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	3.175,00
7	AQ	Civitella Alfedena	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	6.180,00
8	PE	Popoli	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	4.000,00
9	TE	Castelli	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	3.100,00
10	PE	Carpineto Della Nora	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	3.100,00
11	PE	Farindola	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	3.100,00
12	CH	Montazzoli	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	3.250,00
13	CH	Castiglione Messer Marino	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	4.750,00
14	AQ	Castel Di Sangro	Ufficio Terr.le per la Biodiversita'	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	6.892,00
15	TE	Popoli	Ufficio Terr.le per la Biodiversita'	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	7.650,00
16	PZ	Spinoso	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	3.300,00
17	PZ	Viggiano	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	3.000,00
18	PZ	Marsico Nuovo	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	3.000,00
19	PZ	Laurenzana	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	3.350,00
20	PZ	Pignola	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	4.500,00
21	PZ	San Fele	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	4.500,00
22	PZ	Rionero In Vulture	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	3.000,00
23	PZ	Potenza	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	3.000,00

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO €
24	PZ	Tolve	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	3.300,00
25	PZ	Pietragalla	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	3.300,00
26	PZ	Forenza	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	3.900,00
27	PZ	Pietrapertosa	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	4.500,00
28	MT	Tricarico	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	3.940,00
29	PZ	Francavilla In Sinni	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	3.000,00
30	MT	Stigliano	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	4.125,00
31	PZ	Terranova Di Pollino	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	3.000,00
32	RC	Laureana Di Borrello	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	3.000,00
33	CZ	Maida	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	3.000,00
34	CZ	Caraffa Di Catanzaro	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	6.250,00
35	CS	Spezzano Della Sila	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	4.570,00
36	CS	Spezzano Della Sila	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	3.525,00
37	RC	Caraffa Del Bianco	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	3.000,00
38	RC	Reggio Calabria	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	4.190,00
39	CS	Spezzano Della Sila	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	3.000,00
40	CS	San Pietro In Guarano	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	3.375,00
41	CS	Spezzano Della Sila	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	3.500,00
42	CS	Castrovillari	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	3.250,00
43	CS	Sant'agata Di Esaro	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	3.250,00
44	RC	San Giorgio Morgeto	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	3.000,00
45	RC	Giffone	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	3.307,50
46	CS	Aprigliano	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	3.375,00
47	RC	Cimina'	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	3.000,00
48	VV	Mongiana	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	4.837,50
49	RC	Bova	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	3.000,00

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO €
50	CZ	Cardinale	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	5.750,00
51	RC	Bagaladi	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	3.600,00
52	CZ	San Vito	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	4.250,00
53	RC	Sant'eufemia D'aspromonte	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	3.000,00
54	CZ	Lamezia Terme	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	6.500,00
55	RC	Oppido Mamertina	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	3.000,00
56	RC	Cittanova	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	3.000,00
57	RC	San Roberto	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	3.985,00
58	VV	Arena	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	4.056,00
59	VV	Fabrizia	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	4.247,00
60	VV	Soriano Calabro	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	5.252,50
61	CS	Cerzeto	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	3.488,00
62	VV	Serra San Bruno	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	6.532,50
63	VV	Vallelonga	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	3.000,00
64	CZ	Girifalco	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	7.000,00
65	CS	Longobucco	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	3.527,50
66	CS	Acri	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	3.500,00
67	CS	San Giovanni In Fiore	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	3.000,00
68	CS	Mendicino	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	3.375,00
69	CS	Aiello Calabro	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	3.500,00
70	CS	Longobucco	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	7.760,00
71	CS	Rossano	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	3.500,00
72	CS	Fagnano Castello	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	3.875,00
73	CS	Morano Calabro	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	3.250,00
74	CS	Fuscaldo	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	3.500,00
75	CS	Cetraro	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	3.355,00

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO €
76	CZ	Tiriolo	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	6.000,00
77	CZ	Taverna	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	4.000,00
78	CZ	Sersale	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	5.750,00
79	CS	Oriolo	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	3.275,00
80	CZ	Santa Caterina	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	6.000,00
81	CS	Lungro	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	3.375,00
82	CS	Laino Borgo	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	3.312,00
83	SA	Montesano Sulla Marcellana	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	3.388,00
84	AV	Lioni	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	4.788,00
85	SA	Padula	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	3.000,00
86	AV	Aquilonia	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	4.995,00
87	BN	Cerreto Sannita	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	3.000,00
88	BN	Pontelandolfo	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	3.700,00
89	BN	San Giorgio Del Sannio	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	3.000,00
90	AV	Calitri	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	3.000,00
91	AV	Castel Baronia	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	4.125,00
92	CE	San Gregorio Matese	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	5.500,00
93	CE	Piedimonte Matese	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	7.325,00
94	AV	Ariano Irpino	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	3.500,00
95	SA	Buccino	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	3.000,00
96	SA	Montesano Sulla Marcellana	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	4.375,00
97	NA	Trecase	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	3.000,00
98	SA	Corleto Monforte	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	3.188,00
99	BN	San Bartolomeo In Galdo	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	4.022,00
100	NA	Ottaviano	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	4.750,00
101	AV	Bagnoli Irpino	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	4.598,00

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO €
102	AV	Summonte	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	3.000,00
103	AV	Lauro	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	3.500,00
104	CE	Formicola	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	6.375,00
105	CE	Letino	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	4.375,00
106	AV	Baiano	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	3.500,00
107	AV	Cervinara	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	3.500,00
108	NA	Pozzuoli	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	3.000,00
109	SA	Sicignano Degli Alburni	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	4.125,00
110	SA	Montano Antilia	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	3.055,00
111	SA	Stio	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	6.750,00
112	SA	Teggiano	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	4.750,00
113	RI	Antrodoco	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	7.500,00
114	RI	Cittaducale	Scuola Forestale	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	11.600,00
115	RI	Cittaducale	Scuola Forestale	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	3.000,00
116	RI	Cittaducale	Scuola Forestale	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	27.422,10
117	RI	Cittaducale	Scuola Forestale	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	26.250,00
118	RI	Cittaducale	Scuola Forestale	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	10.250,00
119	RI	Posta	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	3.000,00
120	RI	Amatrice	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	3.000,00
121	RI	Fiamignano	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	3.000,00
122	RI	Leonessa	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	3.900,00
123	RI	Borgorose	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	3.000,00
124	RI	Cittareale	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	3.000,00
125	RI	Petrella Salto	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	3.000,00
126	RI	Accumoli	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	3.000,00
127	FR	Atina	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	3.000,00

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO €
128	FR	San Donato Val Di Comino	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	3.000,00
129	FR	Sora	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	3.000,00
130	FR	Picinisco	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	3.000,00
131	RI	Borbona	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	3.942,00
132	RI	Rieti	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	3.000,00
133	LT	Latina	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	3.558,00
134	LT	Fondi	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	3.000,00
135	RI	Colle Di Tora	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	3.000,00
136	LT	Sezze	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	3.000,00
137	RI	Monte San Giovanni In Sabina	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	3.000,00
138	RI	Rivodutri	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	3.000,00
139	RI	Contigliano	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	4.000,00
140	RI	Rieti	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	7.525,00
141	FR	Vallerotonda	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	3.000,00
142	FR	Ceccano	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	3.000,00
143	FR	Guarcino	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	3.000,00
144	FR	Cassino	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	4.250,00
145	FR	Castro Dei Volsci	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	3.000,00
146	RI	Cottanello	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	3.000,00
147	RI	Scandriglia	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	3.120,00
148	RI	Rocca Sinibalda	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	3.000,00
149	RI	Poggio Moiano	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	3.925,00
150	IS	Frosolone	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	3.608,00
151	CB	Bojano	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	6.000,00
152	CB	Sepino	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	6.300,00
153	IS	Agnone	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	4.512,00

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO €
154	CB	Sant'elia A Pianisi	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	3.850,00
155	IS	Pescopennataro	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	3.425,00
156	CB	Riccia	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	6.600,00
157	PG	Sant'anatolia Di Narco	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	4.750,00
158	PG	Pietralunga	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	7.037,50
159	PG	San Venanzo	Comando Stazione	Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	7.717,50
				TOTALE GENERALE	**688.248,60**

10A07676

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 maggio 2010.

Attuazione della comunicazione della Commissione U.E. del 25 giugno 2008, recante: «Pensare anzitutto in piccolo» Uno «Small Business Act» per l'Europa.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 95, primo comma, della Costituzione;

Vista la comunicazione della Commissione europea del 25 giugno 2008 «Pensare anzitutto in piccolo» Uno «Small Business Act» per l'Europa;

Vista la comunicazione della Commissione europea del 27 novembre 2008 «Un Piano europeo di ripresa economica»;

Vista la risoluzione del Parlamento europeo del 4 dicembre 2008 «La strada verso il miglioramento dell'ambiente per le PMI in Europa - Atto sulle piccole imprese ("Small Business Act")»;

Viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo dell'11 e 12 dicembre 2008 con le quali il Consiglio approva il «Piano europeo di ripresa economica»;

Vista la risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2009 su un «Piano europeo di ripresa economica»;

Vista la comunicazione della Commissione europea del 22 gennaio 2009 riguardante il quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, come modificata dalla comunicazione della Commissione europea del 25 febbraio 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009 recante le modalità di applicazione della menzionata comunicazione della Commissione europea del 22 gennaio 2009;

Viste le linee guida per l'applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009;

Vista la raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, pubblicata nella G.U.U.E. n. L. 124 del 20 maggio 2003, che sostituisce a decorrere dal 1° gennaio 2005 la raccomandazione della Commissione europea 96/280/CE del 3 aprile 1996;

Vista la risoluzione della X Commissione permanente della Camera dei deputati del 5 maggio 2009;

Considerata la centralità per l'economia italiana del sistema delle imprese di ridotte dimensioni e della fortissima incidenza, all'interno di tale sistema, delle micro imprese;

Tenuto conto della necessità di attuare in Italia i principi della predetta comunicazione del 25 giugno 2008, nonché di mettere in campo azioni utili per fronteggiare la negativa congiuntura economica mondiale;

Tenuto conto che le micro, piccole e medie imprese italiane hanno necessità sia di interventi rapidi, in buona parte già attuati dal Governo, sia di misure di più ampia prospettiva affinché la ripresa economica le veda rafforzate e più competitive;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 27 novembre 2009;

Visto il parere della Conferenza unificata, espresso nella seduta del 29 aprile 2010;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2010;

EMANA

la seguente direttiva:

Premessa.

La comunicazione della Commissione dell'Unione europea adottata il 25 giugno 2008 si pone come un atto importante basato su orientamenti e proposte di azioni politiche da attuare sia a livello europeo sia degli Stati membri, mirato a dare nuovo impulso alle Piccole e medie imprese europee (PMI) valorizzando le loro potenzialità di crescita sostenibile nel medio-lungo periodo.

La predetta comunicazione della Commissione dell'Unione europea è riferita anche alle micro imprese e, pertanto, nel presente testo l'espressione PMI comprende pure le micro imprese italiane.

Il mondo delle PMI ripone forti aspettative nelle politiche e negli strumenti di detta comunicazione individuati come idonei alla loro crescita ed al loro rilancio, attraverso una filosofia ispirata a «pensare anzitutto in piccolo» quale riconoscimento del ruolo che esse svolgono nel nostro Paese ed in Europa, tenuto anche conto della funzione di inclusione sociale svolta grazie alle PMI a conduzione femminile che svolgono un ruolo economico sempre crescente in particolare in Italia e di imprenditori extra-comunitari.

Le stesse PMI richiedono interventi per affrontare la crisi economica e per rafforzare la loro competitività nel momento di uscita dalla crisi stessa.

Lo Small Business Act postula interventi di semplificazione, di riduzione degli oneri amministrativi, di apertura dei mercati e di sostegno delle potenzialità di sviluppo per le P.M.I. che, nel documento, si esplicano in dieci punti fondamentali:

1) Imprenditorialità - facilitare un contesto gratificante agli operatori;

2) Seconda possibilità - per gli imprenditori onesti che abbiano sperimentato l'insolvenza;

3) Pensare anzitutto in piccolo - formulare regole conformi a questo principio;

4) Amministrazione recettiva - rendere le Pubbliche Amministrazioni permeabili alle esigenze delle PMI;

5) Appalti pubblici e aiuti - facilitare la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici e migliorare le possibilità degli aiuti di Stato per le PMI;

6) Finanza - agevolare l'accesso al credito delle PMI e la puntualità dei pagamenti nelle transazioni commerciali;

7) Mercato unico - aiutare le PMI a beneficiare delle opportunità offerte dal Mercato unico;

8) Competenze e Innovazione - aggiornare ed implementare le competenze nelle PMI ed ogni forma di innovazione;

9) Ambiente - trasformare le sfide ambientali in opportunità per le PMI;

10) Internazionalizzazione - incoraggiare e sostenere le PMI affinché beneficino della crescita dei mercati.

Lo SBA indica, inoltre, una serie di proposte regolamentari:

a) un regolamento di esenzione generale, finalizzato alla semplificazione procedurale e all'aumento degli aiuti di Stato per le PMI: una riduzione effettiva di almeno il 25% degli oneri amministrativi e burocratici che attualmente gravano sulle imprese;

b) un regolamento in materia di Società privata europea (SPE), finalizzato a favorire la nascita di nuove imprese e le attività transfrontaliere al fine di facilitare le imprese che vogliono operare a livello europeo;

c) una direttiva che permetta tassi di applicazione IVA ridotti per microimprese relativi ad alcuni servizi con forte intensità di manodopera e/o forniti su base locale;

d) una revisione della direttiva sui ritardi di pagamento destinabili anche alle PMI.

In attuazione degli orientamenti comunitari e con l'obiettivo di formulare in breve tempo proposte concrete per migliorare le condizioni in cui operano le PMI, il 18 marzo 2009 il Ministro dello sviluppo economico ha insediato il Tavolo di iniziativa per la realizzazione degli adempimenti previsti dallo SBA per le PMI al quale hanno partecipato le diverse associazioni di categoria delle PMI, i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle Amministrazioni centrali maggiormente coinvolte, la Conferenza delle Regioni, le rappresentanze di Province, Comuni, Camere di commercio, del sistema bancario e del Comitato economico e sociale dell'U.E.

Nella duplice prospettiva di affrontare l'emergenza economica, da un lato, e di individuare obiettivi di medio termine in un'ottica prevalente di sviluppo del sistema delle P.M.I., dall'altro, i lavori sono stati organizzati con la costituzione, all'interno del Tavolo di iniziativa, di sei tavoli tematici («Credito, tempi di pagamento, usura e capitalizzazione delle imprese»; «Strumenti ed azioni per la crisi di impresa»; «Politiche per l'innovazione, l'energia e la sostenibilità ambientale»; «Strumenti per la crescita dimensionale, l'aggregazione, la trasmissione di impresa»; «Politiche e strumenti per l'internazionalizzazione»; «Semplificazione e raccordo tra i livelli di governo nei confronti delle imprese»).

All'esito dei lavori dei Tavoli tematici, concentrati in un mese di tempo, sono state formulate proposte di intervento.

Linee direttrici di azione.

Le linee direttrici di azione seguenti costituiscono priorità di politica economica, sia quelle da tradurre in misure concrete in tempi brevi, sia quelle tendenziali, da declinare, a seconda dei casi, in interventi legislativi, regolamentari o amministrativi.

Le azioni richiedenti interventi di finanza pubblica sono adottate nella misura in cui siano compatibili con le disponibilità finanziarie.

Allo scopo della piena attuazione in Italia dei principi della Comunicazione della Commissione europea del 25 giugno 2008 «Pensare anzitutto in piccolo» uno «Small Business Act» per l'Europa le Amministrazioni dello Stato, ciascuna per la parte di rispettiva competenza e ai fini della crescita e dello sviluppo del sistema nazionale delle Piccole e medie imprese, sono tenute ad uniformare la propria azione ai principi di seguito individuati.

Le Regioni, le Province e i Comuni, per quanto di loro competenza e ai medesimi fini, sono invitate a conformare la propria azione ai principi stessi.

Gli enti pubblici nazionali competenti nella materia economica ed il sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura debbono coordinare le proprie attività istituzionali al fine di renderle coerenti con la presente direttiva.

Analogamente le Regioni, le Province e i Comuni sono invitati a far sì che gli organismi loro referenti agiscano in maniera coerente con la presente direttiva.

1. Tenuto conto della fondamentale rilevanza per il sistema economico nazionale delle PMI è necessario, sul modello di leggi annuali esistenti, presentare annualmente un disegno di legge per le PMI al fine di incrociare le esigenze di tale dimensione di impresa man mano emergenti. Tale disegno di legge va inserito nel contesto della manovra annuale di bilancio (Documento di Programmazione economica e finanziaria, legge finanziaria e legge di bilancio) al fine di usufruire della corsia parlamentare dedicata alla sessione di bilancio.

2. In relazione ai dieci principi informatori dello Small Business Act occorre:

a) dar vita a un contesto normativo ed economico nazionale in cui imprenditori e imprese familiari possano sviluppare la propria attività.

In questo quadro generale, occorre intensificare gli sforzi affinché sia colmato – o almeno ridimensionato – il gap esistente tra imprenditori uomini e donne. Allo scopo di incoraggiare e sostenere l'imprenditorialità femminile vanno rilanciate azioni positive sul modello di quelle previste dalla legge 23 febbraio 1992, n. 215, ed adottate misure tendenti a rimuovere gli ostacoli che limitano parità di accesso al credito da parte delle imprese guidate al femminile.

Per promuovere l'integrazione della popolazione immigrata nel tessuto sociale ed economico del Paese, nel pieno rispetto dell'ordinamento, va diffusa presso questi gruppi sociali la cultura della conoscenza, senza tralasciare l'istruzione e la formazione specificamente dirette ad assistere e sostenere gli immigrati che intendono avviare un'impresa.

Inoltre, in considerazione dell'importanza per lo sviluppo economico e sociale rivestito dalle imprese creative e della filiera turistica, intendendo per esse un asset innovativo del nostro tessuto di impresa come le imprese della comunicazione, le imprese della conservazione e restauro dei beni culturali, le imprese della filiera moda, occorre individuare misure di sostegno per il loro sviluppo (dalla formazione al credito all'innovazione) e la creazione di reti di imprese.

Su quest'ultimo aspetto, in considerazione della piccola dimensione di molte imprese italiane che spesso non favorisce il conseguimento di economie di scala sufficienti alla realizzazione di obiettivi strategici per le stesse aziende, sviluppare la cultura di operare in rete deve rappresentare una priorità strategica la cui operatività vedrà nell'utilizzo del «Contratto di rete», così come definito dall'art. 1, della legge n. 99 del 2009, uno strumento molto efficace. In particolare, sarebbe auspicabile l'introduzione di specifiche incentivazioni, favorendo e premiando il ricorso al «contratto di rete» nella predisposizione di bandi per l'utilizzo di risorse statali e delle Regioni destinate alle imprese, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie in materia di appalti.

Poiché nei prossimi 10 anni si calcola che lascerà l'attività un totale di 6 milioni di titolari di PMI a livello europeo, è necessario rafforzare il trasferimento di impresa, tenuto anche conto che il mantenimento dell'azienda conserva in genere più posti di lavoro di quanto ne crei una nuova impresa, e si deve prevedere, in caso di crisi dell'impresa, anche la possibilità di poter trasformare (in toto o in parte attraverso spin off realizzati da gruppi di addetti) in cooperativa l'impresa la cui proprietà verrebbe rilevata dai dipendenti riuniti in cooperativa.

Occorre al riguardo che gli ordinamenti della scuola secondaria superiore, con particolare riguardo agli istituti tecnici e professionali, e del sistema di istruzione e formazione professionale considerino l'imprenditorialità e l'educazione finanziaria, una competenza chiave per tutti gli studenti, da acquisire soprattutto attraverso i percorsi di alternanza di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, e l'apprendistato di primo e terzo livello di cui agli articoli 48 e 50 del decreto legislativo n. 276 del 2003 e che i docenti siano formati anche su questo terreno, intensificando i rapporti con il mondo delle imprese affinché emerga una cultura volta allo spirito imprenditoriale. Occorre intensificare gli sforzi al fine di incoraggiare e sostenere l'imprenditorialità giovanile e individuare mi-

sure a sostegno delle nuove generazioni di imprenditori al fine di promuovere presso i giovani iniziative volte alla diffusione della cultura d'impresa e all'orientamento al lavoro autonomo, per sostenere l'occupazione e creare una coscienza del «fare impresa» capace di rendere le idee dei giovani «business», in particolare favorendo collaborazioni e necessarie sinergie tra scuole, Università e associazioni no profit con partecipazione prevalente di studenti. Si vuole incoraggiare l'attitudine all'autoimpiego, le conoscenze necessarie per poter entrare nel mondo dell'imprenditoria, sostenendo la creatività e l'innovatività dei giovani nel tessuto delle piccole e medie imprese, tramite orientamento, seminari, consulenza e tutoraggio per chi ha effettivamente la volontà di avviare un'impresa.

Analogamente la formazione professionale va orientata nella medesima direzione.

C'è bisogno, inoltre, di azioni che non ostacolino i trasferimenti di impresa e che venga istituito un sistema che favorisca l'incontro tra potenziali acquirenti e imprese trasferibili;

b) far sì che imprenditori onesti, che abbiano sperimentato l'insolvenza, ottengano rapidamente una seconda possibilità.

In Italia tale concetto può ascriversi al filone di pensiero di cui alla recente riforma della legge fallimentare, tra i cui principi c'è quello di considerare il fallimento non come una sanzione sociale, quasi di carattere morale, ma come il frutto di scelte imprenditoriali sbagliate, nonché quello di agevolare e stimolare il ricorso alla composizione negoziale delle crisi d'impresa (prima che questa sfoci in insolvenza irreversibile) attraverso la configurazione dei nuovi istituti di risanamento dando piena attuazione all'art. 32, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modifiche, dalla legge n. 2 del 2009. Anche questi istituti possono considerarsi funzionali a realizzare la «seconda possibilità» in quanto destinati ad agevolare il raggiungimento di accordi tra l'imprenditore in difficoltà finanziaria ed i creditori per la gestione tempestiva della crisi d'impresa, attraverso regole innovative e di protezione. Ciò richiede di valutare nell'ambito di una eventuale riformulazione dell'art. 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006, la possibilità per le imprese in concordato preventivo di partecipare alle gare per l'affidamento di contratti di appalto;

c) formulare nella produzione legislativa ed amministrativa disposizioni conformi al principio «Pensare anzitutto in piccolo», valutando la normativa sulla base delle esigenze e delle capacità dei piccoli e medi imprenditori.

Al riguardo occorre che i testi normativi aventi riflessi sulle PMI siano redatti con disposizioni chiare e facilmente comprensibili mettendosi nell'ottica interpretativa di tali imprenditori.

È necessario, pertanto, che la relazione sull'Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 2008, n. 170, dia conto, ai sensi dell'art. 6, comma 3, lettera *e)*, dello stesso provvedimento, di come le esigenze di conoscibilità per gli imprenditori siano state soddisfatte. È necessario, inoltre, che, con congruo anticipo rispetto alla presentazione di testi normativi, destinati ad avere riflessi sulle imprese, vengano consultate le Associazioni rappresentative delle PMI e che di tale consultazione si dia atto nella relazione AIR, ai sensi dell'art. 6, comma 3, lettera *c)* del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 170 del 2008.

In proposito occorre dare attuazione agli articoli 3 e 4 della legge 18 giugno 2009, n. 69, «recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile», in materia di chiarezza dei testi normativi e di semplificazione della legislazione, nonché alle disposizioni, contenute nel medesimo provvedimento legislativo, relative alle modifiche alla legge n. 241 del 1990;

d) rendere le Pubbliche Amministrazioni recettive delle esigenze delle PMI.

Occorre in proposito ridurre il livello delle spese e delle commissioni richieste dalla P.A. per registrare un'impresa, ridurre il tempo necessario per fondare un'impresa a meno di una settimana; limitare ad un mese il tempo per il rilascio di licenze e permessi necessari per l'avvio dell'attività di impresa, salvo il caso giustificato da seri rischi per le persone e impregiudicata l'applicazione della disciplina in materia ambientale, fermo restando, in attuazione e a tutela di interessi primari dell'ordinamento, quanto disposto dall'art. 2, commi 3 e 4, della legge n. 241 del 1990, come modificato da ultimo dall'art. 7 della legge n. 69 del 2009; evitare di chiedere alle PMI informazioni già in possesso della P.A. Al fine di ridurre il carico burocratico per le PMI, occorre dare effettività alle disposizioni che prevedono l'acquisizione d'ufficio, da parte della P.A. di dati e documenti che siano già in possesso della stessa o di altre pubbliche amministrazioni. È necessario altresì evitare di coinvolgere le micro imprese in indagini statistiche più di una volta ogni tre anni, garantire l'attuazione completa della Direttiva servizi, compresa l'istituzione degli sportelli unici.

È necessario, in particolare, attuare rapidamente e con piena funzionalità lo sportello unico per le attività produttive, secondo l'art. 38 del decreto-legge n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008 e successive modificazioni e relativi regolamenti attuativi, rendendolo realmente in grado di assicurare la interattività tra PMI e Pubblica Amministrazione; e il sistema delle Agenzie per le imprese, nonché proseguire le attività di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi nelle materie di competenza statale ai sensi dell'art. 25, decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modifiche, dalla legge n. 133 del 2008, ed estendere la misurazione e la riduzione di oneri anche alle Regioni e agli Enti locali.

Inoltre, in attuazione agli adempimenti previsti dalla direttiva del 21 maggio 2008/52/CE, relativa alla mediazione civile e commerciale per le controversie transfrontaliere senza limiti di valore, con l'entrata in vigore della legge n. 69 del 2009, si pone, all'art. 60, la «delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali». In questo senso, l'uso dello strumento conciliativo verrà implementato anche attraverso l'operato capillare sul territorio delle Camere di commercio, al fine di garantire un effetto deflattivo del contenzioso giudiziario ed una riduzione dei costi per le imprese coinvolte in controversie civili e commerciali;

e) adeguare l'intervento pubblico alle esigenze delle PMI.

Per quanto concerne gli appalti pubblici occorre facilitare l'accesso delle PMI, creando, nell'ambito della normativa nazionale, e comunque nel rispetto delle decisioni della Commissione europea circa le misure a favore delle PMI, le condizioni di accessibilità per le stesse, in un primo momento per gli appalti banditi dai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e/o per forniture di importo inferiore alla soglia U.E. Al riguardo, nel caso in cui la normativa comunitaria o nazionale sia di ostacolo, occorre negoziare con la Commissione Ue, a cui spetterà decidere sulle apposite deroghe per le PMI o autorizzare l'introduzione di analoghe deroghe nella disciplina domestica.

È necessario verificare che le misure di semplificazione, a favore delle PMI, delle procedure relative ai piccoli appalti pubblici di cui all'art. 17 della legge n. 69 del 2009 siano efficaci, proponendo eventuali interventi migliorativi.

Occorre, altresì, facilitare l'accesso delle PMI al mercato della domanda pubblica avvalendosi maggiormente degli strumenti telematici di gestione degli appalti pubblici, come il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), resi disponibili dal Ministero dell'economia e delle finanze mediante la CONSIP. Tramite tali strumenti le PMI potranno proporre i propri prodotti e servizi minimizzando i costi di partecipazione alle gare, senza barriere legate alle dimensioni ed alla localizzazione, nel rispetto della massima trasparenza.

È necessario anche istituire portali elettronici per ampliare e migliorare l'accesso e la diffusione all'informazione sugli appalti pubblici disponibili di importo inferiore alla soglia U.E., suddividere ove possibile i contratti in lotti e stabilire la possibilità di subappalto, rendendo il subappalto conveniente; ed ancora evitare qualifiche e requisiti finanziari sproporzionati alle PMI.

Per quanto concerne gli aiuti, avvalendosi dell'esperienza concernente la comunicazione della Commissione europea del 22 gennaio 2009 - Quadro di riferimento temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica - ed al relativo decreto del Presidente del Consiglio 3 giugno 2009, è necessario verificare se e quali misure a favore delle PMI possano essere rese stabili a prescindere dalla congiuntura economica in atto.

Le PMI non debbono comunque essere escluse da nessuno dei regimi di aiuto statale o regionale;

f) agevolare l'accesso al credito delle PMI e sviluppare un contesto giuridico ed economico che favorisca la puntualità dei pagamenti nelle transazioni commerciali.

Per l'accesso al credito occorre verificare che le misure già adottate, come quelle relative al Fondo di garanzia per le PMI, siano efficaci ed in caso contrario attuare interventi migliorativi. Occorre, altresì, incentivare l'attuazione dell'art. 11 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modifiche, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al fine di consentire che il Fondo di garanzia per le PMI divenga un'infrastruttura di sistema che faciliti, a livello nazionale, il dialogo tra imprese, sistema bancario, Gestore del Fondo di garanzia nazionale ed altri Enti di garanzia.

Per i pagamenti della P.A. analogamente occorre verificare che le misure già adottate siano efficaci ed, in caso contrario, attuare interventi migliorativi.

C'è comunque bisogno di favorire, anche mediante accordi con le Associazioni rappresentative delle PMI, un ruolo crescente delle Banche aventi forte radicamento territoriale.

Allo scopo di superare i vincoli posti all'accesso al credito dalla richiesta di garanzie patrimoniali e per rendere praticabile il ricorso ad un sistema di garanzie personali, occorre sviluppare il microcredito, anche prevedendo una sezione dedicata in seno al Fondo di garanzia per le PMI, nonché forme di tutoring, onde contrastare l'esclusione finanziaria.

Analogamente occorre favorire gli interventi della finanza etica.

È inoltre necessario elaborare programmi creditizi che suppliscano alla mancanza di finanziamenti tra 75.000 e 1

milione di euro, soprattutto con strumenti che combinino indebitamento e capitale proprio, nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato, eliminare gli ostacoli normativi che impediscono ai capitali di rischio operanti nel mercato unico, non escluso il capitale di rischio informale (business angels), di favorire l'introduzione di forme di private equity e venture capital presso le piccole imprese di «Middle class» (le piccole imprese che «pensano» da medie imprese), di investire alle stesse condizioni dei fondi nazionali; far pieno uso dei finanziamenti disponibili nei programmi per la politica di coesione e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, a favore delle PMI;

g) aiutare le PMI a beneficiare delle opportunità offerte dal «Mercato unico» europeo.

In proposito occorre facilitare l'accesso delle PMI ai brevetti e ai modelli depositati, nonché al sistema del marchio comunitario; dare attuazione a future decisioni della Commissione per eliminare la frammentazione delle norme a tutela dei consumatori, per agevolare il commercio elettronico delle PMI; potenziare il sistema di risoluzione di problemi SOLVIT per dirimere senza formalità e velocemente problemi posti dall'esercizio dei diritti nel mercato unico, nonché favorire, per la risoluzione delle controversie, il ricorso all'arbitrato, alla conciliazione ed alla mediazione, come previsto all'art. 60 della legge n. 69 del 2009, richiamato in precedenza, incoraggiare gli organismi di normazione a riconsiderare il loro modello economico per ridurre i costi di accesso alle norme, vigilare sull'equilibrio delle nomine nei comitati di normalizzazione, invitare organismi nazionali e organismi europei di normalizzazione a organizzare campagne di promozione e di informazione per incoraggiare le PMI a fare un uso migliore delle norme e a fornire alle PMI servizi di consulenza comprendenti forme di sostegno per difendersi dalle pratiche commerciali sleali;

h) aggiornare e implementare le competenze delle PMI ed ogni forma di innovazione.

Occorre fornire ai potenziali imprenditori competenze essenziali in gestione, materie tecniche, informatiche e linguistiche; è necessario integrare di più le PMI nella comunità della ricerca e intensificare i rapporti tra università e PMI, nonché favorire la fatturazione on-line (e-invoicing) e l'amministrazione on-line (e-government).

Inoltre puntare su interventi di capitale di rischio diretti alla partecipazione nel capitale di PMI per lo sfruttamento dei brevetti (come previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 marzo 2009), tramite il Fondo nazionale per l'innovazione, utilizzando anche il «Contratto di rete», per realizzare progetti innovativi basati sull'utilizzo economico di brevetti. Infine, favorire attraverso operazioni di microcredito, l'accesso delle piccole imprese alle procedure brevettuali, spesso complesse e costose.

C'è bisogno di sostenere gli sforzi tesi all'internazionalizzazione e a far divenire le PMI aziende ad alto tasso di crescita.

Nello specifico è necessario sostenere l'internazionalizzazione delle imprese attuando strumenti di aiuto finanziario per la partecipazione ad iniziative all'estero e per l'aggregazione di imprese in progetti di internazionalizzazione, nonché promuovere all'estero le produzioni del «made in Italy», attuando un effettivo coordinamento dell'attività dei soggetti operanti nella promozione dei prodotti italiani;

i) permettere alle PMI di trasformare le sfide ambientali in opportunità.

Occorre sfruttare le opportunità dei nuovi mercati verdi e incrementare l'efficienza energetica, facilitando la nascita di PMI nel campo dell'eco-innovazione; incentivare imprese sostenibili e prodotti eco-efficienti, prevedere un approccio semplificato all'aiuto ambientale per le PMI, sostenendo prodotti e processi ecologici.

Occorre monitorare gli effetti per le PMI della delega al Governo per l'adozione dei decreti legislativi integrativi e correttivi in materia ambientale di cui all'art. 12 della legge n. 69 del 2009, perseguendo il principio della semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per le PMI.

Per quanto concerne più in dettaglio la materia dell'energia è necessario che sia completata la riforma del mercato elettrico onde promuovere una più efficace e trasparente concorrenza tra gli operatori. Lo stesso vale per il mercato del gas.

Una politica energetica maggiormente in linea con le esigenze delle piccole imprese deve, inoltre, essere attuata mediante: misure volte ad evitare situazioni di abuso di posizione dominante degli operatori energetici nel settore dei servizi post-contatore; l'alleggerimento nella bolletta energetica degli oneri generali; la semplificazione dei regimi di autorizzazione per i piccoli impianti alimentati da fonti rinnovabili e per gli interventi di efficienza.

È inoltre necessario attuare una politica degli incentivi più incisiva e stabile nel tempo, che dia certezza ai consumatori e alle imprese del settore.

Circa il tema dell'efficienza energetica occorre dare attuazione – anche attraverso una sua modifica - agli adempimenti previsti dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, allo scopo di dare garanzie agli imprenditori per gli investimenti in efficienza energetica e per la promozione di diagnosi energetiche presso le imprese, nonché dare attuazione all'art. 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

È necessario, altresì, dare attuazione alla normativa sull'efficienza energetica degli edifici e concentrare l'azione governativa al fine di pervenire ad un documento unico per l'adempimento degli obblighi in materia ambientale.

l) incoraggiare e sostenere le PMI sui mercati extra U.E.

Occorre migliorare l'informazione delle PMI sulle barriere commerciali esistenti nei mercati non U.E., facilitare l'accesso ai mercati di Paesi candidati all'U.E. e di quelli coinvolti nella politica di vicinato; far sì che le grandi imprese incoraggino le PMI ad affermarsi sui mercati internazionali. Inoltre, l'Amministrazione pubblica si adopererà affinché le iniziative della Commissione Ue a favore delle PMI che partecipano alle «catene globali di fornitura» siano prontamente recepite e adeguatamente diffuse e sosterrà con incentivi, le imprese che assumeranno profili professionali di alto livello di specializzazione in materia di commercio internazionale (ad esempio export manager, esperti di marketing internazionale, etc.).

3. In relazione alla legge 23 luglio 2009, n. 99, è necessario effettuare il monitoraggio degli effetti delle misure poste a vantaggio delle PMI ai fini della valutazione della loro efficacia. In particolare sarà monitorato l'impatto di quegli interventi previsti nella sezione sviluppo e competitività della legge, nonché delle disposizioni in materia energetica sotto il profilo dei risparmi nell'acquisto dell'energia da parte delle PMI.

4. Con riferimento specifico all'attuale congiuntura economica ed al fine del mantenimento della continuità aziendale, della base produttiva e di quella occupazionale è necessario garantire un adeguato supporto alle imprese in stato di crisi, attraverso la creazione di punti di servizio e raccordo collocati presso le Camere di commercio, per fornire servizi di informazione, accompagnamento, consulenza e sostegno rispetto alle difficoltà poste dalla crisi; tali punti verranno istituiti in raccordo con il sistema associativo, avvalendosi delle professionalità e delle esperienze fornite dalle organizzazioni imprenditoriali, dal sistema creditizio e dalle amministrazioni locali, nonché delineare e dare la più ampia diffusione possibile a linee di comportamento che servano ad orientare le PMI in difficoltà, così da impedire loro di incorrere inconsapevolmente in azioni con risvolti negativi sotto il profilo civile e penale e con riferimento alla figura dell'imprenditore insolvente, ma meritevole. I «punti» forniranno servizi aggiuntivi e complementari a quelli già forniti dalle Associazioni di impresa.

È necessaria inoltre l'istituzione di un sistema di monitoraggio in grado di raccogliere e integrare dati e informazioni di carattere socioeconomico provenienti da istituzioni territoriali, quali gli enti locali e le Camere di commercio, con l'obiettivo di fornire un quadro tempestivo e completo di informazioni che consenta il monitoraggio della situazione congiunturale delle economie locali e che, attraverso una lettura integrata di dati e trend, possa consentire di intercettare per tempo gli stati di crisi di imprese, o sistemi di imprese, sui territori, così da indirizzare gli opportuni interventi ed azioni di sostegno.

5. Ogni altra misura, ancorché non espressamente menzionata nel presente documento, ma riconducibile allo stesso sistema di interventi a favore delle PMI, deve essere attuata rapidamente.

6. Il monitoraggio degli effetti della azione di cui al presente documento è affidato, limitatamente agli ambiti di competenza, al Ministero dello sviluppo economico che riferirà periodicamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede al monitoraggio dell'attuazione della direttiva, in raccordo con il Ministero dello sviluppo economico, relativamente alle attività connesse allo sviluppo delle PMI che coinvolgono le competenze delle altre amministrazioni.

La presente direttiva, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicata alla Commissione dell'Unione europea.

Roma, 4 maggio 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 2010

Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 199

10A07779

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 3 giugno 2010.

Disposizioni relative ai libretti di passaporto diplomatico a lettura ottica elettronico.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 21 novembre 1967, n. 1185, e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce le norme sui passaporti;

Visti i decreti ministeriali n. 4668-*bis* del 30 dicembre 1978, n. 1681-*bis* del 12 maggio 1982, n. 4452-*bis* del 29 novembre 1986, n. 3211-*bis* del 19 giugno 1989, n. 737-*bis* del 19 febbraio 1991, n. 9311-*bis* e n. 9312-*bis* del 25 novembre 1994 e successive modifiche ed integrazioni, che regolano il rilascio dei passaporti diplomatici e di servizio;

Vista la risoluzione dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri delle Comunità europee, riuniti in sede di Consiglio, del 23 giugno 1981, relativa all'adozione di un passaporto di modello uniforme fra gli Stati membri delle Comunità europee e successive integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Istruzioni per la vigilanza ed il controllo sulla produzione delle carte valori, degli stampati a rigoroso rendiconto, degli stampati comuni e delle pubblicazioni ufficiali, delle ordinazioni, consegne, distribuzioni e dei rapporti con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.»;

Visto il regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 2252/2004 relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri;

Vista la decisione della Commissione europea C(2005)409 del 28 febbraio 2005 che ha stabilito le specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio;

Vista la legge 31 marzo 2005, n. 43, art. 7-*vicies-ter* che stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2006 il passaporto su supporto cartaceo è sostituito dal passaporto elettronico di cui al citato regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri del 5 aprile 2005 che integra il decreto 23 dicembre 2004, n. 1679-*bis*, relativo all'istituzione di un nuovo modello di passaporto diplomatico e ritenuto che, giusto il disposto della legge 21 novembre 1967, n. 1185, le prescrizioni di carattere generale relative ai passaporti, e quindi fra queste quelle relative all'utilizzo dei dati biometrici, debbano essere riferite anche ai passaporti speciali quali quelli diplomatici e di servizio;

Vista la decisione della Commissione europea C(2006) 2909 del 28 giugno 2006 che ha stabilito le specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici secondari nei passaporti e nei documenti di viaggio;

Visto il regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 444/2009 del 28 maggio 2009;

Visto il parere sullo schema di decreto n. 303/015 del 23 giugno 2009, espresso dal Garante per la protezione dei dati personali in data 18 giugno 2009;

Considerato che il tale parere si intende esteso al presente decreto ministeriale che apporta esclusivamente ritocchi grafici del libretto che non toccano aspetti relativi al trattamento dei dati personali;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con legge del 20 novembre 2009, n.166;

Decreta:

Art. 1.

È istituito un nuovo tipo di passaporto diplomatico a lettura ottica elettronico.

Il libretto di passaporto, di cui al comma precedente, presenta le seguenti caratteristiche essenziali:

A) *Supporto fisico.*

Dimensioni: le dimensioni del passaporto chiuso sono di mm 88x125 con angoli arrotondati secondo quanto previsto dalle norme ICAO.

Pagine: i nuovi documenti si compongono di 48 pagine oltre i risguardi di copertina. L'immagine, i dati di personalizzazione del titolare ed il numero di passaporto sono riportati a pagina 2.

Carta: la carta è bianca filigranata con fibrille luminescenti e riproduce in chiaroscuro il busto della Ninfa Europa, particolare tratto da un affresco di G.B. Tiepolo, e le leggende «Repubblica italiana» ed «Europa» disposte, rispettivamente, sopra e sotto l'effigie; fibrille di sicurezza: rosse visibili e fluorescenti, blu solo visibili, verdi invisibili e fluorescenti; la carta contiene un filo di sicurezza recante su di un lato la microscritta positiva, ripetuta con continuità, «Repubblica italiana», e sull'altro lato i tre colori della bandiera verde, bianco e rosso, ripetuti ed intervallati da un tratto privo di colore. I tre colori risultano altresì fluorescenti sotto la lampada di Wood.

Stampa: tutte le pagine contengono un fondino a tre colori offset con motivo ornamentale che reca al centro l'emblema della Repubblica. I colori del fondino sono: giallo, rosa luminescente e grigio che sfuma nel celeste con effetto di «iride». Nelle pagine interne è rilevabile sotto la lampada di Wood, oltre al fondino di sicurezza, lo stemma della Repubblica italiana ed il numero della pagina.

Copertina: la copertina è rilegata in similpelle (poliuretano) di colore blu e presenta iscrizioni in oro a caldo nella sequenza «UNIONE EUROPEA» e «Repubblica

italiana» in alto disposte su due righe; stemma della Repubblica al centro; in basso, disposto su due righe, «PASSAPORTO» «DIPLOMATICO» e, centrato in fondo alla pagina, il simbolo del passaporto elettronico.

Custodia: la custodia «tipo bustina» è in similpelle (poliuretano) di colore blu e presenta un bordino dorato al cui interno vi sono le iscrizioni in oro a caldo che riprendono la sequenza della copertina.

Cucitura: la cucitura del libretto, del tipo a «catenella», è realizzata con filo speciale a tre capi nei colori verde, bianco e rosso fluorescenti in rosso alla lampada di Wood;

Numerazione: il numero del passaporto è riportato tipograficamente con caratteri arabi in fondo alla pagina 1, nell'apposito spazio ad esso riservato sulla pagina 2 (ICAO) destinata alla personalizzazione del passaporto ed in perforazione dalla 3ª alla 48ª pagina.

Pellicola (foil olografico): un film trasparente di sicurezza è applicato a caldo a protezione dei dati personali del titolare del passaporto che vengono stampati con tecnica digitale. Tale film contiene immagini olografiche trasparenti, è stampato con inchiostri speciali e riporta in perforazione il numero di serie del passaporto. Il foil olografico ha una forma tale da non coprire la numerazione in caratteri arabi presente sulla pagina ICAO.

B) *Descrizione delle pagine.*

I testi su tutte le pagine sono stampati con colore blu nelle tre lingue italiano, francese ed inglese ad eccezione della pagina 2° ICAO nelle lingue italiano, inglese e francese.

Le singole pagine contengono le diciture ed i simboli grafici così descritti dall'alto verso il basso:

risguardo di sinistra (seconda di copertina): riporta il testo in francese ed inglese circa le finalità del passaporto.

pagina n. 1: contiene il logo della Repubblica ed il testo in italiano circa le finalità del passaporto. In fondo alla pagina, il numero del passaporto stampato in chiaro a caratteri arabi.

pagina 2 (ICAO): contiene il numero del passaporto e le seguenti informazioni: 1. cognome; 2. nome; 3. cittadinanza; 4. data di nascita; 5. sesso; 6. luogo di nascita; 7. data di rilascio; 8. data di scadenza; 9. autorità; 10. firma del titolare.

Le indicazioni dei campi sono in testo trilingue (italiano, inglese e francese) stampate in fase di personalizzazione con la stessa tecnica utilizzata per la scrittura dei dati personali. Lo spazio inferiore è riservato alla scrittura su due righe, con caratteri OCR B, dei dati destinati alla lettura ottica secondo la normativa ICAO. Nella pagina è riservato uno spazio destinato alla stampa digitale dell'immagine del titolare del passaporto. A protezione dei dati, dopo la personalizzazione, viene applicato un film trasparente di sicurezza con elementi olografici (foil olografico).

Pagina 3: contiene la dicitura «Pagina riservata all'Autorità», con testo nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, secondo l'ordine alfabetico abitualmente impiegato nei testi comunitari.

Pagina 4: contiene la legenda dei dati personali nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, secondo l'ordine alfabetico abitualmente impiegato nei testi comunitari.

Pagine da 5 a 46: pagine riservate ai visti con la dicitura, in alto al centro: «Visti», «Visas», «Visas».

Pagina n. 47: contiene le avvertenze sulla cura e conservazione del passaporto nelle tre lingue (italiano, francese e inglese).

Pagina n. 48: riproduce lo stemma della Repubblica italiana, contiene le indicazioni relative all'obbligo di restituzione alla scadenza e le istruzioni in caso di smarrimento o ritrovamento del passaporto, in lingua italiana, francese ed inglese.

Risguardo di destra (terza di copertina): riporta l'indicazione del numero delle pagine contenute nel libretto, nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, secondo l'ordine alfabetico abitualmente impiegato nei testi comunitari.

Art. 2.

Nel passaporto è inserito un microprocessore RF/ID di prossimità (chip) nella copertina del passaporto, conforme alla direttiva ISO 14443, alle specifiche ICAO OS/LDS con capacità minima di 80Kb e di durata di almeno 10 anni. Nel chip sono memorizzate, in formato interoperativo, l'immagine del volto e le impronte digitali del titolare. Nel chip sono altresì memorizzate le informazioni, già presenti sul supporto cartaceo, relative al passaporto ed al titolare, nonché i codici informatici per la protezione ed inalterabilità dei dati e le informazioni necessarie per renderne possibile la lettura agli organi di controllo. Gli elementi biometrici contenuti nel chip potranno essere utilizzati solo al fine di verificare l'autenticità del documento e l'identità del titolare attraverso elementi comparativi direttamente disponibili quando la legge lo prevede. I dati biometrici raccolti ai fini del rilascio del passaporto non saranno conservati in banche di dati.

Art. 3.

I passaporti rilasciati anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto mantengono la loro validità.

Art. 4.

I decreti del Ministro degli esteri n. 1679-*bis* del 23 dicembre 2004 e 5 aprile 2005 sono abrogati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 3 giugno 2010

Il Ministro: FRATTINI

10A07384

DECRETO 3 giugno 2010.

Disposizioni relative ai libretti di passaporto di servizio a lettura ottica elettronico, nelle tipologie di passaporto di servizio, passaporto di servizio - funzionario internazionale e passaporto di servizio - corriere diplomatico.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 21 novembre 1967, n. 1185 e successive modifiche ed integrazioni che stabilisce le norme sui passaporti;

Visti i decreti ministeriali n. 4668-*bis* del 30 dicembre 1978, n.1681-*bis* del 12 maggio 1982, n. 4452-*bis* del 29 novembre 1986, n.3211-*bis* del 19 giugno 1989, n. 737-*bis* del 19 febbraio 1991, n. 9311-*bis* e n. 9312-*bis* del 25 novembre 1994 e successive modifiche ed integrazioni che regolano il rilascio dei passaporti diplomatici e di servizio;

Vista la risoluzione dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri delle Comunità europee, riuniti in sede di Consiglio, del 23 giugno 1981, relativa all'adozione di un passaporto di modello uniforme fra gli Stati membri delle Comunità europee e successive integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Istruzioni per la vigilanza ed il controllo sulla produzione delle carte valori, degli stampati a rigoroso rendiconto, degli stampati comuni e delle pubblicazioni ufficiali, delle ordinazioni, consegne, distribuzioni e dei rapporti con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.»;

Visto il regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 2252/2004 relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri;

Vista la decisione della Commissione europea C(2005)409 del 28 febbraio 2005 che ha stabilito le specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio;

Vista la legge 31 marzo 2005, n. 43, art. 7-*vicies-ter* che stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2006 il passaporto su supporto cartaceo è sostituito dal passaporto elettronico di cui al citato regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri del 5 aprile 2005 che integra il decreto 23 dicembre 2004, n. 1679-*bis*, relativo all'istituzione di un nuovo modello di passaporto diplomatico e ritenuto che, giusto il disposto della legge 21 novembre 1967, n. 1185, le prescrizioni di carattere generale relative ai passaporti, e quindi fra queste quelle relative all'utilizzo dei dati biometrici, debbano essere riferite anche ai passaporti speciali quali quelli diplomatici e di servizio;

Vista la decisione della Commissione Europea C(2006) 2909 del 28 giugno 2006 che ha stabilito le specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici secondari nei passaporti e nei documenti di viaggio;

Visto il Regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 444/2009 del 28 maggio 2009;

Visto il parere sullo schema di decreto n. 303/015 del 23 giugno 2009, espresso dal Garante per la protezione dei dati personali in data 18 giugno 2009;

Considerato che il tale parere si intende esteso al presente decreto ministeriale che apporta esclusivamente ritocchi grafici del libretto che non toccano aspetti relativi al trattamento dei dati personali;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con legge del 20 novembre 2009, n.166;

Decreta:

Art. 1.

È istituito un nuovo tipo di passaporto di servizio, nelle tipologie di passaporto di servizio a lettura ottica elettronico, passaporto di servizio - funzionario internazionale a lettura ottica elettronico, passaporto di servizio - corriere diplomatico a lettura ottica elettronico.

Il libretto di passaporto, di cui al comma precedente, nelle tre tipologie appena indicate, presenta le seguenti caratteristiche essenziali:

A) *Supporto fisico.*

Dimensioni: Le dimensioni del passaporto chiuso sono di mm 88x125, con angoli arrotondati, secondo quanto previsto dalle norme ICAO.

Composizione: Il nuovo documento di viaggio mantiene la versione del libretto a 48 pagine, oltre ai risguardi di copertina. L'immagine, i dati di personalizzazione del titolare ed il numero di passaporto in chiaro sono riportati in seconda pagina.

Copertina: In materiale speciale, adatto alla laminazione del microprocessore contact-less incorporato di tipo RF/ID in posizione protetta, di colore blu recante lo stemma della Repubblica italiana e iscrizioni in oro a caldo. Sulla copertina sono altresì riportati, con inchiostro invisibile rilevabile alla luce UV in colore giallo, la stella della Repubblica italiana ed il logo costituito dalla lettera maiuscola «I» racchiusa da dodici stelline disposte lungo una circonferenza.

Carta: Per i risguardi in II e III di copertina, carta speciale bianca con fibrille visibili nei colori blu e rosso ed invisibili fluorescenti alla lampada di Wood nei colori azzurro e rosso.

Tutte le pagine interne del passaporto sono in carta filigranata, di colore bianco con fibrille rosse visibili e fluorescenti, di colore blu solo visibili e invisibili fluorescenti in colore verde alla lampada di Wood. La carta riproduce in filigrana la «Ninfa Europa» e contiene un filo di sicurezza.

Stampa: Risguardi: In stampa offset per il fondino di sicurezza a più colori con effetto iride e fluorescenza. In seconda di copertina sono riportati in lingua italiana, francese ed inglese, rispettivamente in alto e in basso, la denominazione del passaporto e l'indicazione del numero della pagine complessive del documento. La terza di copertina contiene l'indicazione del numero di pagine del passaporto nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, se-

condo l'ordine alfabetico abitualmente impiegato nei testi comunitari.

Pagine interne: la stampa offset delle pagine del libretto è realizzata a più colori, alcuni fusi tra di loro a formare effetti di iride. Nelle pagine interne è rilevabile, sotto la lampada di Wood, oltre alla fondino di sicurezza, lo stemma della Repubblica italiana ed il numero della pagina. I testi su tutte le pagine sono stampati con colore blu nelle tre lingue italiano, francese ed inglese ad eccezione della pagina 2° ICAO nelle lingue italiano, inglese e francese.

Numerazione: il numero del passaporto è riportato tipograficamente con caratteri arabi in fondo alla pagina 1, nell'apposito spazio ad esso riservato sulla pagina 2 (ICAO) destinata alla personalizzazione del passaporto ed in perforazione dalla 3ª alla 48ª pagina.

Cucitura: La cucitura del libretto, del tipo a «catenelle», è realizzata con filo speciale a tre capi nei colori verde, bianco e rosso fluorescenti in rosso alla lampada di Wood.

Pellicola (foil olografico): Un film trasparente di sicurezza è applicato a caldo a protezione dei dati personali del titolare del passaporto che vengono stampati con tecnica digitale. Tale film contiene immagini olografiche trasparenti, è stampato con inchiostri speciali e riporta in perforazione il numero di serie del passaporto. Il foil olografico ha una forma tale da non coprire la numerazione in caratteri arabi presente sulla pagina ICAO.

B) *Descrizione delle pagine.*

Le singole pagine contengono le diciture ed i simboli grafici così descritti dall'alto verso il basso:

Risguardo di sinistra (seconda di copertina): contiene fondino di sicurezza con effetto iride e riporta le leggende relative alla denominazione del passaporto.

Pagina 1: frontespizio del passaporto contenente il numero di registro, lo stemma della Repubblica, la legenda «Repubblica italiana» nelle tre lingue italiano, francese ed inglese e le finalità del documento.

In fondo alla pagina, il numero del passaporto stampato in chiaro a caratteri arabi.

Pagina 2 (ICAO): contiene il numero del passaporto e le seguenti informazioni: 1. cognome; 2. nome; 3. cittadinanza; 4. data di nascita; 5. sesso; 6. luogo di nascita; 7. data di rilascio; 8. data di scadenza; 9. autorità; 10. firma del titolare.

Le indicazioni dei campi sono in testo trilingue (italiano, inglese e francese) stampate in fase di personalizzazione con la stessa tecnica utilizzata per la scrittura dei dati personali. Lo spazio inferiore è riservato alla scrittura su due righe, con caratteri OCR B, dei dati destinati alla lettura ottica secondo la normativa ICAO. Nella pagina è riservato uno spazio destinato alla stampa digitale dell'immagine del titolare del passaporto. A protezione dei dati, dopo la personalizzazione, viene applicato un film trasparente di sicurezza con elementi olografici (foil olografico).

Pagina 3: contiene la dicitura «Pagina riservata all'Autorità», con testo nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, secondo l'ordine alfabetico abitualmente impiegato nei testi comunitari.

Pagina 4: contiene la legenda dei dati personali nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, secondo l'ordine alfabetico abitualmente impiegato nei testi comunitari;

Da pagina 5 a 46: pagine riservate ai visti con la dicitura, in alto al centro, «Visti», «Visas», «Visas».

Pagina n. 47: contiene le avvertenze sulla cura e conservazione del passaporto nelle tre lingue (italiano, francese e inglese).

Pagina n. 48: riproduce lo stemma della Repubblica italiana, contiene le indicazioni relative all'obbligo di restituzione alla scadenza e le istruzioni in caso di smarrimento o ritrovamento del passaporto, in lingua italiana, francese ed inglese.

Risguardo di destra (terza di copertina): riporta l'indicazione del numero delle pagine contenute nel libretto, nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, secondo l'ordine alfabetico abitualmente impiegato nei testi comunitari.

Art. 2.

Nel passaporto è inserito un microprocessore RF/ID di prossimità (chip) nella copertina del passaporto, conforme alla direttiva ISO 14443, alle specifiche ICAO OS/LDS con capacità minima di 80Kb e di durata di almeno 10 anni. Nel chip sono memorizzate, in formato interoperativo, l'immagine del volto e le impronte digitali del titolare. Nel chip sono altresì memorizzate le informazioni, già presenti sul supporto cartaceo, relative al passaporto ed al titolare, nonché i codici informatici per la protezione ed inalterabilità dei dati e le informazioni necessarie per renderne possibile la lettura agli organi di controllo. Gli elementi biometrici contenuti nel chip potranno essere utilizzati solo al fine di verificare l'autenticità del documento e l'identità del titolare attraverso elementi comparativi direttamente disponibili quando la legge lo prevede. I dati biometrici raccolti ai fini del rilascio del passaporto non saranno conservati in banche di dati.

Art. 3.

I passaporti rilasciati anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto mantengono la loro validità.

Art. 4.

Il decreto del Ministro degli esteri del 18 ottobre 2006 è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 3 giugno 2010

Il Ministro: FRATTINI

10A07385

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 20 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Veronica Forte, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Veronica Forte, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del Titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - HABIA (Gran Bretagna), conseguito presso Eidos Accademia Parrucchieri di Celani Gennaro & C. S.a.s. in Frosinone, affiliato ad A.E.S. S.r.l. di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno», senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA – Benessere espresso nella citata seduta del 29 settembre 2008;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Veronica Forte, cittadina italiana, nata a Sion (Svizzera) in data 9 ottobre 1991, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 20 maggio 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A06906

DECRETO 26 maggio 2010.

Nuova determinazione delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi per l'anno 2010.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 7 novembre 1977, n. 883, che recepisce l'Accordo relativo ad un Programma internazionale per l'energia, firmato a Parigi il 18 novembre 1974, da realizzare attraverso l'Agenzia internazionale per l'energia;

Vista la direttiva 98/93/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998 come modificata dalla direttiva 2006/67/CE del 24 luglio 2006, che impone l'obbligo agli Stati membri dell'Unione europea di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi;

Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, che attua la direttiva 98/93/CE sopra citata ed in particolare l'art. 1, comma 1, e l'art. 2, comma 3, i quali dispongono che le scorte di riserva del Paese siano determinate annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e che, nel medesimo decreto, siano definiti i coefficienti necessari a determinare la ripartizione dell'obbligo tra i soggetti ad esso tenuti;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 settembre 2002, n. 16995, con il quale si è data attuazione al disposto dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239 recante norme per il riordino del settore energetico e delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia ed in particolare l'art. 1, commi 90, 91 e 92, che modifica la disciplina delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi;

Visti i decreti del Ministro dello sviluppo economico 31 luglio 2006, n. 17325, e 14 febbraio 2007, n. 17329, con i quali è stata modificata la disciplina delle sostituzioni tra prodotti petroliferi finiti da mantenere a scorta fissata dal decreto 19 settembre 2002, n. 16995;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2010 con il quale sono state determinate le scorte di prodotti petroliferi per l'anno 2010;

Considerato che l'Agenzia internazionale per l'energia ha modificato il quantitativo di scorta che l'Italia deve mantenere, ai sensi della legge 7 novembre 1977, n. 883, sulla base delle proprie importazioni nette;

Ritenuto necessario procedere al nuovo calcolo delle scorte obbligatorie per la sola quota di prodotto destinata a raggiungere i livelli stabiliti dall'Agenzia internazionale per l'energia

Decreta:

Art. 1.

Determinazione dei quantitativi incrementali delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi per l'anno 2010

1. La quota aggiuntiva di scorte di riserva necessaria a raggiungere i livelli di scorta fissati a carico dell'Italia dall'Agenzia internazionale per l'energia per l'anno in corso ammonta a 126.5141 tonnellate complessive così ripartite:

categoria I: 283.010 tonnellate;

categoria II: 888.828 tonnellate;

categoria III: 93.303 tonnellate.

Art. 2.

Determinazione dei coefficienti di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22

1. La ripartizione dei quantitativi di cui all'art. 1 tra i soggetti tenuti all'obbligo è effettuata sulla base di coefficienti determinati sulla base del rapporto tra il 100% del quantitativo di scorta fissato per l'anno in corso dall'Agenzia internazionale dell'energia in oli greggi, opportunamente trasformato in prodotti finiti delle tre principali categorie, e la scorta in categorie derivante dalle immissioni al consumo e/o esportazioni avvenute nel Paese nell'anno 2009:

categoria I: 11,67%;

categoria II: 11,67%;

categoria III: 11,67%.

2. La Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche comunicherà la ripartizione delle scorte di cui all'art. 1 a ciascun soggetto tenuto all'obbligo.

Art. 3.

Ulteriori disposizioni

1. Le scorte di cui all'art. 1, insieme a quelle fissate secondo i criteri stabiliti dalla direttiva 2006/67/CE del 24 luglio 2006 con il decreto 4 maggio 2010 sopra citato, devono essere costituite a decorrere dalle ore 0.00 del giorno 1° luglio 2010. Entro tale data i singoli operatori devono confermare la costituzione delle scorte e rendere nota la loro dislocazione.

2. Rimangono valide tutte le clausole e condizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2010.

3. Contro il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni a decorrere dalla data in cui se ne sia avuta piena ed integrale conoscenza.

4. Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico.

Roma, 26 maggio 2010

Il Ministro ad interim*:* BERLUSCONI

10A07648

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 1° giugno 2010.

Sostituzione di un componente della commissione provinciale di conciliazione di Siena in rappresentanza della UIL.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI SIENA

Visto il decreto n. 184 datato 13 dicembre 1973, relativo alla costituzione della Commissione provinciale di conciliazione;

Visto il decreto n. 5 del 15 dicembre 2005 del direttore della D.P.L. di Siena, relativo alla ricostituzione della Commissione provinciale di conciliazione;

Considerato che con note del 23 aprile 2010 e del 3 maggio 2010 la U.I.L. ha richiesto la sostituzione — per dimissioni — in seno alla Commissione provinciale di conciliazione del sig. Vincenzo Bianco con il dott. Roberto Colangelo;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione del componente della Commissione provinciale di conciliazione;

Decreta:

Il dott. Roberto Colangelo è nominato componente effettivo in rappresentanza della U.I.L. in seno alla Commissione provinciale di conciliazione in sostituzione del sig. Vincenzo Bianco.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Siena, 1° giugno 2010

Il direttore provinciale: RANDAZZO

10A07755

DECRETO 1° giugno 2010.

Sostituzione di un componente della commissione provinciale di conciliazione di Siena in rappresentanza della CGIL.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI SIENA

Visto il decreto n. 184 datato 13 dicembre 1973, relativo alla costituzione della Commissione provinciale di conciliazione;

Visto il decreto n. 5 del 15 dicembre 2005 del direttore della D.P.L. di Siena, relativo alla ricostituzione della Commissione provinciale di conciliazione;

Considerato che con nota del 19 maggio 2010 la C.G.I.L. ha richiesto la sostituzione — per dimissioni — in seno alla Commissione provinciale di conciliazione del sig. Roberto Carletti con la sig.ra Giulia Bartoli;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione del componente della Commissione provinciale di conciliazione;

Decreta:

La sig.ra Giulia Bartoli è nominata componente effettivo in rappresentanza della C.G.I.L. in seno alla Commissione provinciale di conciliazione in sostituzione del Sig. Roberto Carletti.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Siena, 1° giugno 2010

Il direttore provinciale: RANDAZZO

10A07756

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 24 maggio 2010.

Riconoscimento, al sig. Condruz Georgian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale il sig Condruz Georgian, cittadino romeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «asistent medical generalist, domeniul sanitar» conseguito in Romania presso il gruppo scolastico sanitario «Ana Aslan» di Briala nell'anno 2007, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «asistent medical generalist, domeniul sanitar», conseguito in Romania presso il gruppo scolastico sanitario «Ana Aslan» di Braila nell'anno 2007 dal sig. Condruz Georgian, nato a Buzau (Romania) il 30 agosto 1983, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il sig. Condruz Georgian è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A07035

DECRETO 31 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Siji Rajan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Siji Rajan ha chiesto il riconoscimento del titolo di «general nursing and midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «general nursing and midwifery» conseguito nell'anno 2004 presso la «Sunny Panavelil memmorial school of nursing, Ranny» di Pathanamthitta (India) dalla sig.ra Siji Rajan, nata a Odanavattom-Kerala (India) il giorno 20 aprile 1982, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Siji Rajan è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A07349

DECRETO 31 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Joseph Alby, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del

1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Josepy Alby ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2007 presso la «Nagarjuna School of Nursing» di Vijayawada (India) dalla sig.ra Joseph Alby, nata a Kumily-Kerala (India) il giorno 28 gennaio 1986, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Joseph Alby, è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A07359

DECRETO 8 giugno 2010.

Riconoscimento, al sig. Naceur Ghali, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Naceur Ghali ha chiesto il riconoscimento del titolo di «infermiere» conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9, dell'art. 14, del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Visto il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/30785 dell'11 ottobre 2007 con il quale è stato riconosciuto il titolo di «infermiere», ai sensi dell'art. 50, comma 8 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004;

Considerato che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che il sig. Naceur Ghali si sia iscritto all'albo professionale;

Vista la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dal sig. Naceur Ghali in data 24 maggio 2010;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006»;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «infermiere» conseguito nell'anno 2004, rilasciato dalla «Scuola professionale di sanità» di Mahdia (Tunisia) al sig. Naceur Ghali nato a El Jem (Tunisia) il giorno 30 maggio 1978, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Naceur Ghali è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A07348

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 15 aprile 2010.

Proroga del termine per l'adeguamento dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) ai requisiti minimi di garanzia e funzionamento.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante «Soppressione dell'AIMA» e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 marzo 2008, recante «Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola» (CAA);

Considerato che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 4555 dell'8 maggio 2009 è stato costituito un Gruppo di lavoro, composto da rappresentanti del Ministero, dell'AGEA, delle organizzazioni professionali e delle regioni, con il compito di formulare proposte operative per la revisione del sistema amministrativo relativo alla gestione degli aiuti comunitari;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 4556 dell'8 maggio 2009, con il quale si prorogavano i termini previsti all'art. 15, comma 1 del decreto ministeriale 27 marzo 2008, di ulteriori 12 mesi;

Considerato che il predetto Gruppo di lavoro non ha potuto concludere regolarmente e in tempo utile le proprie attività a causa della sospensione dei lavori della Conferenza Stato-Regioni e delle scadenze elettorali regionali 2010;

Tenuto conto che il Gruppo di lavoro, nell'ambito degli approfondimenti tecnici, ha elaborato proposte operative di modifica dello stesso decreto ministeriale 27 marzo 2008;

Vista la nota A00/630/SP9 del 7 aprile 2010 del coordinatore della commissione politiche agricole con la quale, stante il parere positivo di tutti gli assessori regionali all'Agricoltura, si chiede una ulteriore proroga dei termini previsti all'art. 15, comma 1 del decreto ministeriale 27 marzo 2008 e del citato decreto ministeriale 4556 dell'8 maggio 2009;

Ritenuto di dover prorogare il termine per l'adeguamento dei CAA già abilitati ai requisiti minimi di garanzia e di funzionamento definiti dal decreto 27 marzo 2008, citato;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 15, comma 1, primo periodo, del Decreto ministeriale 27 marzo 2008 il termine «dodici» è sostituito dal termine seguente: «trentasei».

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2010

Il Ministro: ZAIA

Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 2010
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 2, foglio n. 66

10A07662

DECRETO 29 aprile 2010.

Fissazione del termine di scadenza del decreto 3 luglio 2008 concernente la dichiarazione ufficiale dei vini a denominazione d'origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino», destinati all'esportazione negli Stati Uniti d'America.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 9 giugno 2008 recante «Interventi intesi a rafforzare il sistema di gestione del vino a DOCG «Brunello di Montalcino»;

Vista la circolare n. 2008-2 del Department of the treasury alchool and tobacco tax and trade bureau, con la quale viene, tra l'altro, stabilità che tutti gli importatori di vino a DOCG «Brunello di Montalcino», a partire dal 23 giugno 2008, debbono dotarsi di un'apposita dichiarazione del Governo italiano che attesti che l'annata ed il marchio del vino a DOCG «Brunello di Montalcino» siano conformi ai requisiti del disciplinare di produzione e che il prodotto sia commerciabile come tale in Italia;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 luglio 2008 relativo alla Dichiarazione ufficiale dei vini a denominazione d'origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino» destinati all'esportazione negli Stati Uniti d'America con il quale sono stati adottati interventi volti al rafforzamento del sistema dei controlli, al fine di salvaguardare a livello nazionale ed internazionale l'immagine del vino a DOCG «Brunello di Montalcino»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 29 dicembre 2009 con il quale, da ultimo, è stata disposta la proroga fino al 30 giugno 2010 delle disposizioni contenute nel decreto 3 luglio 2008;

Considerato che le misure adottate hanno contribuito efficacemente a consolidare il rapporto di fiducia sul sistema dei controlli posto a garanzia del qualità del vino a DOCG «Brunello di Montalcino»;

Considerato che il Department of the treasury alchool and tobacco tax and trade bureau, con circolare 2010-3 del 29 marzo 2010, ha sostituito la circolare n. 2008/2 non ritenendo più necessaria la dichiarazione del Governo italiano per le importazioni del vino a DOCG «Brunello di Montalcino» negli Stati Uniti d'America;

Ritenuto che sono venuti meno i presupposti per il rilascio delle dichiarazione di conformità per le partite di vino a DOCG «Brunello di Montalcino» destinate al mercato statunitense e che, pertanto, è opportuno anticipare il termine finale di applicazione delle disposizioni contenute nel decreto 3 luglio 2008, da ultimo prorogato dal decreto 29 dicembre 2009;

Decreta:

Articolo unico

Il termine finale di applicazione delle disposizioni contenute nel decreto 3 luglio 2008 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, già prorogato dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 29 dicembre 2009, è anticipato al 30 aprile 2010.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2010

Il Ministro: GALAN

Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 2010
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive registro n. 2, foglio n. 69

10A07381

DECRETO 3 maggio 2010.

Iscrizione di varietà di mais al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16 comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Vista la nota della Semfor Srl, con la quale si comunica la nuova denominazione Altier;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 17 dicembre 2008 ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro, della varietà di mais indicata nel dispositivo;

Considerata conclusa la verifica della denominazione proposta in seguito alla pubblicazione sul Bollettino delle varietà vegetali n. 3/2009 effettuata per consentire il controllo della stessa;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto riportata varietà, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

MAIS

Codice: 11516

Denominazione: Altier

Classe Fao: 200

Tipo di Ibrido: HS

Responsabile della conservazione in purezza: Laboulet Semences - Francia.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2010

Il direttore generale: BLASI

Avvertenza: *Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

10A07043

DECRETO 26 maggio 2010.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Colli orientali del Friuli Picolit».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61, recante disposizioni sulla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto ministeriale del 30 marzo 2006, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Colli Orientali del Friuli Picolit» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dalla Regione Friuli Venezia Giulia intesa ad ottenere la modifica degli articoli 6 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit» e «Colli Orientali del Friuli Picolit» sottozona «Cialla»;

Visto il parere favorevole della Regione Friuli Venezia Giulia;

Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale – n. 89 del 17 aprile 2010;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica degli articoli 6 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit» e «Colli Orientali del Friuli Picolit» sottozona «Cialla», in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 6 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit» e l'art. 6 della sottozona «Cialla» della denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit», approvati con Decreto ministeriale del 30 marzo 2006, sono sostituiti per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2010/2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2010

Il capo Dipartimento: NEZZO

ANNESSO

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo dorato più o meno intenso;

odore: intenso, talvolta di vino passito, fine, gradevole, con eventuale lieve sentore di legno;

sapore: amabile o dolce, caldo, armonico, con eventuale sentore di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15% vol;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26 g/l.

ALLEGATO

Art. 6.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit» - sottozona «Cialla», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo dorato più o meno intenso;

odore: delicatamente profumato, caratteristico, talvolta di vino passito;

sapore: amabile o dolce, caldo, armonico, delicato, con eventuale sentore di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% vol;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26 g/l.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit» - sottozona «Cialla», può utilizzare come specificazione aggiuntiva la dizione «Riserva» allorché venga sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a quattro anni calcolati a decorrere dal primo novembre dell'annata di produzione delle uve.

10A06907

DECRETO 4 giugno 2010.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Fara».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'orga-

nizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'articolo 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art.15 della Legge 7 luglio 2009, n. 88;

Vista la richiesta presentata dal Consorzio di Tutela Nebbioli Alto Piemonte intesa a modificare il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Fara»;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Piemonte, in merito alla proposta del Consorzio sopra indicato, di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Fara»;

Visto il parere favorevole del Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini sulla citata domanda di modifica della denominazione di origine controllata «Fara» e del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 15 marzo 2010;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Fara» in conformità al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Fara», approvato con DPR 13 agosto 1969, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2010/2011.

Art. 2.

In via transitoria, fino all'emanazione del decreto applicativo dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, richiamato in premessa, i soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla campagna vendemmiale 2010/2011, i vini a denominazione di origine controllata «Fara», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti Organismi territoriali - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del DM 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato Regioni e Provincie Autonome del 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo. Successivamente sono da osservare le disposizioni del citato decreto applicativo dell'art. 12 del decreto legislativo n. 61/2010.

Art. 3.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Fara» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Art. 4.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine
.

Art. 5.

All'allegato «A» sono riportati i codici, di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, delle tipologie dei vini a denominazione di origine controllata «Fara».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 2010

Il capo Dipartimento: NEZZO

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "FARA"

Art. 1 -Denominazione e vini.

1. La denominazione di origine controllata "Fara" è riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie e menzioni:

"Fara"

"Fara" riserva.

Art. 2 - Base ampelografica.

1. I vini "Fara" devono essere ottenuti, nell'ambito aziendale, dalle uve provenienti dai seguenti vitigni nella proporzione appresso indicata:
Nebbiolo (Spanna) dal 50 al 70%;
Vespolina ed Uva rara (Bonarda novarese) da sole o congiuntamente dal 30% al 50%.
Possono inoltre concorrere a detta produzione le uve a bacca rossa, non aromatiche, provenienti dai vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte nella misura massima del 10%.

Art. 3 -Zona di produzione delle uve.

1. Le uve destinate alla produzione dei vini "Fara" devono essere prodotte nei territori amministrativi comunali di Fara e Briona.

Art. 4 - Norme per la viticoltura.

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini "Fara" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino le specifiche caratteristiche di qualità.

2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
-terreni: argillosi, limosi, sabbiosi e loro eventuali combinazioni;
-giacitura: collinare. Sono da escludere i terreni di fondovalle, umidi, e non sufficientemente soleggiati;
- altitudine: non inferiore a metri 180 s.l.m. e non superiore a 300 s.l.m.
- esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve;
- densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino.
I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.000;

- forme di allevamento e sistemi di potatura: devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini;
- è vietata ogni pratica di forzatura.

3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 1 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente i seguenti:

Vini	resa uva t/ha	Titolo alc. Vol. nat. minimo
"Fara"	10,00	11,50%Vol.
"Fara" riserva	9,00	12,00% Vol.

I vini a denominazione di origine controllata "Fara" e "Fara" riserva possono essere accompagnati dalla menzione "vigna", seguita dal relativo toponimo, purché il relativo vigneto abbia un'età d'impianto di almeno 5 anni. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini "Fara" e "Fara" riserva, con menzione vigna, ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere i seguenti:

Anno di impianto	Vino Fara		Vino "Fara" riserva	
	Resa uva t/ha	Tit.alc. volumico minimo naturale	Resa uva t/ha	Tit.alc. volumico minimo naturale
quinto	7,20	12,00 % vol.	7,20	12,50 % vol
sesto	8,10	12,00 % vol.	8,10	12,50 % vol
dal settimo anno	9,00	12,00 % vol	9,00	12,50 % vol

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Fara" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

4. In caso di annata sfavorevole, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

6. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela può fissare i limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato.
In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

Art. 5 - Norme per la vinificazione.

1. Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento obbligatorio e di imbottigliamento per i vini "Fara" devono essere effettuate nell'intero territorio dei seguenti comuni:
Barengo, Boca, Bogogno, , Borgomanero, Briona, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Cavallirio. Cressa, Cureggio, Fara Novarese, Fontaneto d'Agogna, Gattico, Ghemme, Grignasco, Maggiora, Marano Ticino, Mezzomerico, Oleggio, Prato Sesia, Romagnano Sosia, Sizzano, Suno, Vaprio d'Agogna , Veruno e Agrate Conturbia , tutti in provincia di Novara;

Gattinara, Roasio, Lozzolo, Serravalle Sesia tutti in provincia di Vercelli;
Lessona, Masserano, Brusnengo, Curino, Villa del Bosco, Sostegno, Cossato, Mottalciata, Candelo, Quaregna, Cerreto Castello, Valdengo e Vigliano Biellese tutti in provincia di Biella.

2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

Vini	resa uva/vino	produzione max di vino
"Fara"	70%	7.000 litri
"Fara" riserva	70%	6.300 litri

Per l'impiego della menzione "vigna", fermo restando la resa percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino l/ha ottenibile è determinata in base alle rese uva t/ha di cui all'art. 4 punto 3.
Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75% l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine controllata; oltre detto limite di percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.

3. I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di invecchiamento:

Tipologia	Durata mesi	di cui in legno	Decorrenza
"Fara"	22	12	1° novembre dell'anno di raccolta delle uve
"Fara" riserva	34	20	

4. E' ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri recipienti, per non più del 10% del totale del volume nel corso dell'intero invecchiamento obbligatorio.

5. Per i seguenti vini l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:

Tipologia	Data
"Fara"	1° settembre del secondo anno successivo a quello della vendemmia
"Fara"riserva	1° settembre del terzo anno successivo a quello della vendemmia

6. Per i vini "Fara" la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la denominazione di origine controllata "Colline Novaresi” rosso.

7. I vini destinati alla denominazione di origine controllata "Fara" possono essere classificati, con la denominazione di origine controllata "Colline Novaresi", purché corrispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.

Art. 6 -Caratteristiche al consumo.

1. I vini "Fara" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

-colore: rosso rubino;
-odore: profumo fine e piacevolmente gradevole;
-sapore: asciutto, sapido, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,00% Vol.;
- acidità totale minima: 4.5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
"Fara" con indicazione di "vigna":
- estratto non riduttore minimo: 21 g/l.

2. Il vino “Fara” riserva” all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
-colore: rosso rubino con leggeri riflessi granato;
-odore: profumo caratteristico, fine, gradevole ;

-sapore: asciutto, sapido, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo 12.50 % Vol;
- acidità totale minima: 5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 21 g/l

3. E' facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

Art. 7 -Etichettatura designazione e presentazione

1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine "Fara" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da "Riserva" , ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.

2. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Fara", è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo, non traggano in inganno il consumatore.

3. Nella designazione dei vini "Fara", la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione "vigna" purché:
- le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
- tale menzione sia iscritta nella "lista positiva" istituita dall'organismo che detiene l'Albo dei Vigneti della Denominazione;
- coloro i quali, nella designazione e presentazione del vino "Fara" intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione "vigna", abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino;
- la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione "vigna" seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
- la menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione di origine.

4. Nella designazione e presentazione dei vini "Fara" e “Fara” riserva è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8 -Confezionamento.

1. Le bottiglie, in cui sono confezionati i vini "Fara" e “Fara” riserva, devono essere di forma tradizionale, di vetro scuro, munite di tappo raso bocca.

2. La capacità delle bottiglie deve essere quella consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiore a 18,7 cl e non superiore a 500 cl, con l'esclusione del contenitore da 200 cI.

ALLEGATO *A*

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
FARA	B057	X	160	2	X	X	A	1	X
FARA RISERVA	B057	X	160	2	A	X	A	1	X
FARA VIGNA	B057	X	160	2	V	X	A	1	X
FARA RISERVA VIGNA	B057	X	160	2	V	A	A	1	X

10A07336

DECRETO 4 giugno 2010.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Ghemme».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009 n.88 ;

Vista la richiesta presentata dal Consorzio di Tutela Nebbioli Alto Piemonte intesa a modificare il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Ghemme»;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Piemonte, in merito alla proposta del Consorzio sopra indicato, di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Ghemme»;

Visto il parere favorevole del Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini sulla citata domanda di modifica della denominazione di origine controllata e garantita «Ghemme» e del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 63 del 17 marzo 2010 ;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Ghemme» in conformità al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Ghemme», approvato con decreto ministeriale 29 maggio 1997 e successive modificazioni, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2010/2011;

Art. 2.

In via transitoria, fino all'emanazione del decreto applicativo dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, richiamato in premessa, i soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla campagna vendemmiale 2010/2011, i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Ghemme», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti Organismi territoriali - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del DM 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato Regioni e Provincie Autonome del 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo. Successivamente sono da osservare le disposizioni del citato decreto applicativo dell'art. 12 del decreto legislativo n. 61/2010.

Art. 3.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine.

Art. 4.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita «Ghemme» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Art. 5.

All'allegato «A» sono riportati i codici, di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, delle tipologie dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Ghemme».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 2010

Il capo Dipartimento: NEZZO

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA"GHEMME"

Art. 1 -Denominazione e vini.

1. La denominazione di origine controllata e garantita "Ghemme" è riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie e menzioni:
"Ghemme"
"Ghemme" riserva.

Art. 2 -Base ampelografica.

I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Ghemme" devono essere ottenuti, nell'ambito aziendale, dal vitigno Nebbiolo (Spanna). E' consentito l'utilizzo dei vitigni Vespolina ed Uva Rara (Bonarda Novarese) da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15%.

Art. 3 -Zona di produzione delle uve.

La zona di produzione delle uve , ricade in provincia di Novara, in parte del territorio amministrativo del comune di Ghemme ed in parte nel territorio amministrativo del comune di Romagnano Sesia, limitatamente ai terreni circoscritti da: strada provinciale 299 della Valsesia, dal confine comunale di Ghemme in direzione Ghemme, fino a raggiungere, a nord ovest, la strada provinciale 142; a nord la strada provinciale 142; a nord est la strada provinciale 107 di Romagnano Sesia; la strada della Mauletta; la strada comunale del Cantalupo; il confine comunale di Ghemme, fino al raggiungimento della ferrovia. Santhià/Arona; il torrente Strego ed il torrente Strona fino al confine comunale con Ghemme; il confine comunale di Ghemme fino alla strada provinciale 299 della Valsesia.

Art. 4 -Norme per la viticoltura.

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Ghemme" devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
-terreni: argillosi, sabbiosi, limosi , ciottolosi e loro eventuali combinazioni;
-giacitura: collinare.
Sono da escludere i terreni di fondovalle, umidi, e non sufficientemente soleggiati;
-altitudine: non inferiore a metri 220 s.l.m e non superiore ai 400 s.l.m. ;
-esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve e con l'esclusione del versante nord;

-densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.000.
I vecchi vigneti già iscritti all'Albo non potranno comunque produrre mediamente più di 3 Kg di uva per ceppo;
- forme di allevamento e sistemi di potatura : devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini;
- è vietata ogni pratica di forzatura.

3. Le rese massime di uva a ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione di vini "Ghemme" ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti :

vini	resa uva t/ha	titolo alcolometrico vol. min. naturale
"Ghemme"	8,00	11,50%
"Ghemme" riserva	8,00	12,00%

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Ghemme" e "Ghemme" riserva con menzione aggiuntiva "vigna" seguita dal relativo toponimo deve essere di t 7,20 per ha.

Le uve destinate alla produzione dei vini "Ghemme" e "Ghemme" riserva, che intendano fregiarsi della menzione aggiuntiva "vigna" seguita dal relativo toponimo, debbono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12,00 %vol.

La denominazione di origine controllata e garantita "Ghemme" può essere accompagnata dalla menzione aggiuntiva "vigna", seguita dal relativo toponimo, purchè tale vigneto abbia un'età di impianto di almeno 5 anni.
Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Ghemme" devono essere riportati nel limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per I quantitativi di cui trattasi.
4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela , fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.
5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

6. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo la Regione Piemonte, su proposta del Consorzio di Tutela, può fissare i limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

Art. 5 -Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento, di imbottigliamento e di affinamento, devono essere effettuate all'interno dei territori comunali di: Barengo, Boca, Bogogno, , Borgomanero, Briona, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Cavallirio. Cressa, Cureggio, Fara Novarese, Fontaneto d'Agogna, Gattico, Ghemme, Grignasco, Maggiora, Marano Ticino, Mezzomerico, Oleggio, Prato Sesia, Romagnano Sesia, Ghemme, Suno, Vaprio d'Agogna, Veruno e Agrate Conturbia , tutti in provincia di Novara;
Gattinara, Roasio, Lozzolo, Serravalle Sesia tutti in provincia di Vercelli;
Lessona, Masserano, Brusnengo, Curino, Villa del Bosco, Sostegno, Cossato, Mottalciata, Candelo, Quaregna. Cerreto Castello, Valdengo e Vigliano Biellese tutti in provincia di Biella.
2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

vini	resa uva/vino	produzione max di vino
"Ghemme"	70%	5.600 It.
"Ghemme" riserva	70%	5.600 It.

Per l'impiego della menzione "vigna", fermo restando la resa percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino l/ha ottenibile è determinate in base alle rese uva t/ha di cui all'art.4 punto 3.
Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine; oltre detto limite di percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.
3. I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di invecchiamento:

Tipologia	Durata	di cui in legno Mesi	decorrenza
"Ghemme"	34	18	1°novembre dell'anno di raccolta delle uve
"Ghemme" riserva	46	24	1°novembre dell'anno di raccolta delle uve

E' ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri recipienti, per non più del 10% del totale del volume nel corso dell'intero invecchiamento obbligatorio.
I vini “Ghemme”e “Ghemme” riserva devono essere sottoposti, successivamente al prescritto periodo di invecchiamento obbligatorio in legno, a un periodo di affinamento in bottiglia della durata di mesi 6.
Per i seguenti vini l’immissione al consumo è consentita soltanto partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata :
“Ghemme” 1° settembre del terzo anno successivo alla vendemmia
“Ghemme” riserva 1° settembre del quarto anno successivo alla vendemmia.

5. E’ consentita, a scopo migliorativo, l’aggiunta nella misura massima del 15%, di “Ghemme” più giovane a “Ghemme” più vecchio o viceversa. Tale pratica deve essere eseguita una sola volta.

5. Per i vini “Ghemme” la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistono le condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni di origine controllata “Colline Novaresi” rosso e “Colline Novaresi” Nebbiolo (Spanna).

6. I vini destinati alla denominazione di origine controllata e garantita "Ghemme" possono essere classificati, con la denominazione di origine controllata "Colline Novaresi" con la specificazione “Nebbiolo” (“Spanna”) o “Rosso”, purché corrispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare.

Art. 6. Caratteristiche al consumo.

1. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Ghemme", all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino anche con riflessi granata;
odore: profumo caratteristico, fine, gradevole ed etereo;
sapore: asciutto, sapido, con fondo gradevolmente amarognolo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
"Ghemme" con indicazione di "vigna": 12,00% Vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23 g/l.
2. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Ghemme” riserva, all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino tendente al granata;
odore: profumo caratteristico, fine, gradevole ed etereo;
sapore: sottile, asciutto, sapido, armonico, austero ma vellutato, con fondo gradevolmente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% Vol;
"Ghemme" riserva con indicazione di "vigna": 12,50% Vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24 g/l.

Art. 7 -Etichettatura designazione e presentazione.

1. Alla denominazione di origine controllata e garantita "Ghemme" del presente disciplinare è vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da "riserva", ivi compresi gli aggettivi: superiore, extra, fine, selezionato e similari.
2. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, toponimi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
3. Nella designazione dei vini "Ghemme", la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione "vigna" purché:
-le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
-tale menzione sia iscritta nella "lista positiva" istituita dall'organismo che detiene l'Albo dei Vigneti della Denominazione;
-coloro che, nella designazione e presentazione dei vini "Ghemme", intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione "vigna" abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino;
-la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione "vigna" seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
-la menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione di origine.
4. Nella presentazione e designazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Ghemme" la menzione riserva deve figurare in etichetta sotto la denominazione di origine controllata e garantita
5. Nella designazione e presentazione dei vini "Ghemme", è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8 -Confezionamento.

1. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini "Ghemme" per la commercializzazione devono essere di forma tradizionale , di vetro scuro, munite di tappo di sughero raso bocca.
2. La capacità delle bottiglie deve essere quella consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiore a 18,7 cl e non superiore a 500 cl, con l'esclusione del contenitore da 200 cl.

ALLEGATO *A*

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
GHEMME	A020	X	160	2	X	X	A	1	X
GHEMME RISERVA	A020	X	160	2	A	X	A	1	X
GHEMME VIGNA	A020	X	160	2	V	X	A	1	X
GHEMME RISERVA VIGNA	A020	X	160	2	V	A	A	1	X

10A07351

DECRETO 7 giugno 2010.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Gattinara».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Vista la richiesta presentata dal Consorzio di tutela Nebbioli Alto Piemonte intesa a modificare il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Gattinara»;

Visto il parere favorevole espresso dalla regione Piemonte, in merito alla proposta del Consorzio sopra indicato, di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Gattinara»;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda di modifica della denominazione di origine controllata e garantita «Gattinara» e del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 62 del 16 marzo 2010;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Gattinara» in conformità al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Gattinara», approvato con decreto ministeriale 20 ottobre 1990, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2010/2011.

Art. 2.

In via transitoria, fino all'emanazione del decreto applicativo dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, richiamato in premessa, i soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla campagna vendemmiale 2010/2011, i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Gattinara», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti organismi territoriali - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato Regioni e Province Autonome del 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo. Successivamente sono da osservare le disposizioni del citato decreto applicativo dell'art. 12 del decreto legislativo n. 61/2010.

Art. 3.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine.

Art. 4.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita «Gattinara» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Art. 5.

All'allegato A sono riportati i codici, di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, delle tipologie dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Gattinara».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2010

Il capo Dipartimento: NEZZO

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA"GATTINARA"

Art. 1.
Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata e garantita «Gattinara» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie e menzioni:
"Gattinara"
"Gattinara" riserva.

Art. 2.
Base ampelografica

I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Gattinara" e "Gattinara" riserva devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti, aventi in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: vitigno Nebbiolo (Spanna) dal 90 al 100%. Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve provenienti da vitigni Vespolina per un massimo del 4% e/o Uva Rara (Bonarda di Gattinara), purché detti vitigni complessivamente non superino il 10% del totale .

Art. 3.
Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione controllata e garantita "Gattinara" e "Gattinara" riserva comprende l'intero territorio del comune di Gattinara.

Art. 4.
Norme per la viticoltura.

1 - Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini "Gattinara", "Gattinara" riserva devono essere atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
terreni: argillosi, limosi, sabbiosi e loro eventuali combinazioni;
giacitura: collinare.
Sono da escludere i terreni di fondovalle, non sufficientemente soleggiati;
altitudine: non inferiore a 250 metri s.l.m. e non superiore a metri 550 s.l.m.
esposizione: adatta ad assicurare una idonea maturazione delle uve;
densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve del vino.
I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.000;
forme di allevamento e sistemi di potatura: devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E' vietata ogni pratica di forzatura.

3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini "Gattinara" ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

Vini	resa uva t/ha	Titolo alc. Vol. nat. minimo
"Gattinara"	8,00	12,00%Vol.
"Gattinara" riserva	8,00	12,50% Vol.

La resa massima per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Gattinara" e "Gattinara" riserva con menzione aggiuntiva "vigna" seguita dal relativo toponimo deve essere di t 7,20 per ha.

Le uve destinate alla produzione dei vini "Gattinara" e "Gattinara" riserva che intendano fregiarsi della menzione aggiuntiva "vigna" seguita dal relativo toponimo debbono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12,50 % vol.

La denominazione di origine controllata e garantita "Gattinara"e " Gattinara" riserva possono essere accompagnate dalla menzione aggiuntiva "vigna", seguita dal relativo toponimo, purchè tale vigneto abbia un'età di impianto di almeno 7 anni.

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alta produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Gattinara" e " Gattinara" riserva devono essere riportati nei limiti di cui sopra purchè la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Piemonte, su proposta del Consorzio di Tutela può fissare una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

6. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela può fissare i limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio del vino "Gattinara" e "Gattinara" riserva devono essere effettuate nel territorio del Comune di Gattinara.

E' in facoltà del Ministero delle politiche, agricole, alimentari e forestali di consentire che le operazioni di invecchiamento siano effettuate in stabilimenti situati nei comuni limitrofi o vicini a quello di Gattinara , a condizione che in detti stabilimenti le ditte interessate effettuino da almeno 10 anni prima dell'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 19 Luglio 1963, n.930 , le operazioni di invecchiamento del vino Gattinara.

2. La resa massima dell'uva in vino non dovrà essere superiore a:

vini	resa uva/vino	produzione max di vino litri
“Gattinara”	70%	5.600
“Gattinara” riserva	70%	5.600

Per l’impiego della menzione “vigna”, fermo restando la resa percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino l/ha ottenibile è determinata in base alle rese uva t/ha di cui all’art. 4 punto 3.

3. La resa massima dell’uva in vino finito, al termine del periodo di invecchiamento obbligatorio non dovrà essere superiore a:

vini	resa uva/vino	produzione max di vino
“Gattinara”	65%	5.200
“Gattinara” riserva	65%	5.200

4. I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di invecchiamento:

Tipologia	Durata Mesi	Di cui In legno	decorrenza
“Gattinara	35	24	1° Novembre dell’anno di produzione
“Gattinara” riserva	47	36	1° Novembre dell’anno di produzione

E' ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri contenitori, per non più del 10% del totale del volume nel corso dell'intero invecchiamento obbligatorio.

Per i seguenti vini l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:

Tipologia	Data
"Gattinara"	1° Ottobre del terzo anno successivo a quello della raccolta delle uve
"Gattinara” riserva	1° Ottobre del quarto anno successivo a quello della raccolta delle uve

6. Per i vini a denominazione di origine controllata e garantita “Gattinara” la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la denominazione di origine controllata “Coste della Sesia” con o senza la specificazione “Nebbiolo” (Spanna).

7. Il vino destinato a DOCG Gattinara, può essere classificato durante il periodo di maturazione obbligatoria con la denominazione di origine controllata “Coste della Sesia” con o senza la specificazione “ Nebbiolo” o “Spanna”, purchè corrisponda alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare , previa comunicazione del detentore agli organi competenti.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

1 - I vini a denominazione di origine controllata e garantita “Gattinara” all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Gattinara”
colore: rosso granato con leggere sfumature aranciato;
odore: fine, gradevole, speziato con lievi sentori di viola;
sapore: asciutto, armonico, con caratteristico fondo amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 % vol.;
“Gattinara” con indicazione di "vigna" 12,50 % vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

“Gattinara” riserva
colore: rosso granato tendente all'aranciato;
odore: fine che ricorda quello della viola, specie se molto invecchiato;
sapore: asciutto, armonico, con caratteristico fondo amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00 % Vol.;
“Gattinara” riserva con menzione “vigna” 13,00 % vol.;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
E' facoltà del Ministero delle politiche agricole,alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

Art. 7.
Etichettatura designazione e presentazione

1 - Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Gattinara” e “Gattinara” riserva è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa di quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.
2. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Gattinara” e “Gattinara” riserva è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo, non traggano in inganno il consumatore.

3. Nella designazione dei vini “Gattinara” e “Gattinara” riserva , la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione "vigna" purché:
-le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
-tale menzione sia iscritta nella lista positiva istituita dall'organismo che detiene l'Albo del Vigneti della Denominazione;
-la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione “vigna” seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
-la menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione di origine.

4. Nella designazione e presentazione dei vini “Gattinara” e “Gattinara” riserva è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.
Confezionamento
1. Le bottiglie, in cui viene confezionato per la commercializzazione il vino “Gattinara” e “Gattinara” riserva, devono essere di forma tradizionale, di vetro scuro e chiuse con tappi di sughero raso bocca.

Allegato A

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
GATTINARA	A007	X	160	2	X	X	A	1	X
GATTINARA RISERVA	A007	X	160	2	A	X	A	1	X
GATTINARA VIGNA	A007	X	160	2	V	X	A	1	X
GATTINARA VIGNA RISERVA	A007	X	160	2	V	A	A	1	X

10A07382

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 1° giugno 2010.

Modifica degli stampati di medicinali contenenti il principio attivo aloperidolo. (Determinazione n. FV/n.16).

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il prof. Guido Rasi direttore generale dell'Agenzia Italiana del farmaco;

Vista la determinazione AIFA del 1° luglio 2009, n. 160, con la quale è stata conferita alla dott.ssa Fernanda Ferrazin la direzione dell'Ufficio di farmacovigilanza;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l'art. 38;

Visto l'art. 80, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni relativo alla redazione in lingua italiana e tedesca delle etichette e degli fogli illustrativi dei medicinali in commercio nella provincia di Bolzano;

Visto il parere della Sottocommissione di farmacovigilanza reso nella seduta del 26 aprile 2010 e del 24 maggio 2010;

Visto il parere della Commissione tecnico scientifica dell'AIFA reso nelle sedute dell'11-12 novembre 2008 e del 27-28 aprile 2010;

Determina:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali, autorizzate con procedura di autorizzazione di tipo nazionale, contenenti il principio attivo aloperidolo, di modificare gli stampati secondo quanto indicato nell' allegato I che costituisce parte della presente determinazione.

2. Le modifiche di cui al comma 1 - che costituiscono parte del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascuna specialità medicinale - dovranno essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto e per il foglio illustrativo entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente determinazione per le specialità medicinali contenenti il principio attivo aloperidolo.

3. Trascorso il termine di cui al comma 2, riferito alle specialità medicinali contenenti il principio attivo aloperidolo non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine indicato dal comma 2, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

4. Gli stampati delle specialità medicinali contenenti il principio attivo aloperidolo autorizzate con procedura nazionale successivamente alla data di entrata in vigore della presente determinazione, dovranno riportare anche quanto indicato nell'allegato I della presente determinazione.

Roma, 1° giugno 2010

Il dirigente: FERRAZIN

ALLEGATO *I*

Riassunto delle caratteristiche del prodotto

Sezione 4.2 Posologia

Il medicinale (nome del medicinale) in formulazione fiale deve essere somministrato per via intramuscolare (vedere sezione 4.4 Avvertenze speciali e precauzioni di impiego)

Sezione 4.4 Avvertenze speciali e precauzioni di impiego

Il medicinale (nome del medicinale) non deve essere somministrato per via endovenosa, in quanto la somministrazione endovenosa di Aloperidolo è stata associata ad un maggiore rischio di prolungamento del tratto QT e di Torsione di punta.

[***Nota: Da tale paragrafo vano eliminate tutte le informazioni in contrasto con tale frase.]***

10A07350

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CIRCOLARE 28 aprile 2010, n. **5/2010**.

Articolo 55-*quinquies* del decreto legislativo n. 165 del 2001 (introdotto dal decreto legislativo n. 150 del 2009) - Assenze dal servizio dei pubblici dipendenti - responsabilità e sanzioni per i medici.

Alle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001

Alla Federazione nazionale ordine medici chirurghi e odontoiatri Piazza Cola di Rienzo 80/A 00192 Roma

Alla Federazione italiana medici pediatri Via Miglietta 5 - 73100 Lecce

1. Premessa.

Come noto, con il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della delega contenuta nella legge 4 marzo 2009, n. 15, sono state introdotte delle misure finalizzate a contrastare il fenomeno dell'assenteismo nelle pubbliche amministrazioni ed incrementare, anche per tal via, la produttività del settore pubblico. Tra queste misure, sul presupposto della rilevanza della collaborazione attiva di tutti i soggetti coinvolti, sono state disciplinate anche delle fattispecie speciali di responsabilità disciplinare e penale aventi come soggetto attivo della condotta il medico.

Dopo l'entrata in vigore della riforma, sono pervenute al Dipartimento della funzione pubblica alcune segnalazioni e richieste di chiarimento circa la portata applicativa dell'art. 55-*quinquies* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'art. 69 del decreto legislativo n. 150 del 2009, soprattutto nella parte in cui viene disciplinata la responsabilità del medico in caso di illecito commesso in occasione del rilascio di certificati per la giustificazione dell'assenza dal servizio dei pubblici dipendenti.

Considerata la novità e la rilevanza della questione, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni per l'applicazione delle disposizioni.

2. Il contesto di riferimento.

L'art. 55-*quinquies* del decreto legislativo n. 165 del 2001 (False attestazioni o certificazioni) in generale prevede che:

«1. Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto.

2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all'immagine subiti dall'amministrazione.

3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo ed altresì, se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medico, in relazione all'assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente documentati.».

Il comma 1 introduce una fattispecie incriminatrice speciale, un reato proprio del pubblico dipendente, precisamente un delitto avente come soggetto attivo il pubblico dipendente. La condotta rilevante consiste alternativamente:

a) nell'attestare falsamente la presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o mediante altre modalità fraudolente;

b) nel giustificare l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia.

La pena è costituita dalla reclusione da uno a cinque anni e dalla multa da euro 400 ad euro 1.600, ovvero dalla previsione della pena detentiva cumulativamente a quella pecuniaria.

Il fatto descritto nella norma corrisponde anche alla fattispecie di illecito disciplinare regolata nell'art. 55-*quater* del decreto legislativo n. 165 del 2001, anch'esso introdotto dall'art. 69 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il comma 1 del citato art. 55-*quater* prevede per queste ipotesi la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso.

Si rammenta in questa sede quanto già evidenziato nella circolare n. 7 del 2009 in ordine alle previsioni dell'art. 55-*septies* del citato decreto, relativo ai controlli sulle assenze. Il comma 6 di questo articolo stabilisce che il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora e il dirigente eventualmente preposto all'amministrazione generale del personale, secondo le rispettive competenze, curano l'osservanza delle disposizioni relative alle assenze per malattia, al fine di «prevenire o contrastare, nell'interesse della funzionalità dell'ufficio, le condotte assenteistiche». Per il caso di inadempimento colposo rispetto a questo dovere di vigilanza la legge prevede la possibilità, nel rispetto del contraddittorio e sentito il Comitato dei garanti, di comminare una sanzione a carico del dirigente consistente nella decurtazione della retribuzione di risultato sino all'80% (art. 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001 come modificato dal decreto legislativo n. 150 del 2009). A questa si possono aggiungere anche le sanzioni disciplinari previste per il mancato esercizio o la decadenza dall'azione disciplinare per omissioni del dirigente di cui all'art. 55-*sexies*, comma 3, del citato decreto. Le sanzioni previste sono la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in proporzione alla gravità dell'infrazione non perseguita, fino ad un massimo di tre mesi in relazione alle infrazioni sanzionabili con il licenziamento e la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo della durata della sospensione. Secondo la norma, nei confronti dei soggetti non aventi qualifica dirigenziale può essere irrogata la predetta sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo.

L'art. 55-*quinquies*, comma 1, in esame al secondo periodo prevede poi che nell'ipotesi del concorso nel reato *de quo*, la medesima pena di applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto. Pertanto, la responsabilità penale è prevista non solo per il soggetto attivo specificamente destinatario della norma (il pubblico dipendente), ma si estende anche al medico e, in generale, a tutti coloro che concorrono nella commissione del reato.

Il comma 2 dello stesso articolo disciplina la responsabilità amministrativa e civile del pubblico dipendente che commette i fatti regolati nel comma precedente. In base alla norma, questi è obbligato a tener indenne l'amministrazione dal danno derivante dalla corresponsione della retribuzione per i periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione ed a risarcire anche il danno non patrimoniale, come quello all'immagine subito dall'amministrazione stessa.

3. Le fattispecie di illecito che hanno come soggetto attivo il medico.

L'art. 55-*quinquies* in esame introduce delle fattispecie di illecito che hanno come soggetto attivo il medico:

a) la fattispecie penale contemplata dal secondo periodo del comma 1, che disciplina un'ipotesi di concorso nel reato proprio del pubblico dipendente;

b) le fattispecie disciplinari previste nel comma 3, di cui una collegata alla commissione del delitto di cui al comma 1 e l'altra regolata in maniera autonoma.

*3.1. La fattispecie penale prevista nel secondo periodo del comma 1 dell'art. 55-*quinquies.

Il secondo periodo del comma 1 prevede che nell'ipotesi del concorso nel reato disciplinato nel primo periodo, la medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto. Pertanto, la responsabilità penale è prevista non solo per il soggetto at-

tivo specificamente destinatario della norma (il pubblico dipendente), ma si estende anche al medico e, in generale, a tutti coloro che concorrono nella commissione del reato.

La figura del medico viene specificamente in rilievo nella valutazione delle fattispecie indicate nella lettera *b)* del precedente paragrafo 2. In base alla nuova norma, il medico è penalmente responsabile se concorre nel reato del dipendente pubblico di giustificare «l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia». Naturalmente, rimane salva - ove ne dovessero ricorrere le condizioni - anche l'ipotesi del concorso nella fattispecie criminosa del pubblico dipendente disciplinata nella prima parte della norma, consistente nell'attestare «falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente.».

Con riferimento all'elemento oggettivo del reato, si rammenta che secondo la giurisprudenza della Cassazione penale, «ai fini della configurabilità della fattispecie del concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.), il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà.». (Cass., Sez. V, sent. n. 21082 del 5 maggio 2004). In relazione all'elemento soggettivo del reato, la Suprema Corte afferma che «per integrare la responsabilità a titolo di concorso di persone nel reato (...) è sufficiente la certezza che un determinato evento delittuoso sarà posto in essere dai concorrenti, senza che occorra una piena conoscenza dei particolari esecutivi.» (Cass., Sez. I, sent. n. 4503 del 16 aprile 1998).

Si precisa che soggetto attivo del reato è il medico pubblico dipendente o professionista convenzionato con il S.S.N. o libero professionista.

3.2. Le fattispecie di illecito disciplinare di cui al comma 3 dell'art. 55-quinquies.

Il comma 3 disciplina delle ipotesi di responsabilità disciplinare del medico:

«3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo ed altresì, se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medico, in relazione all'assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente documentati.».

Gli illeciti sanzionati sono riconducibili a due situazioni:

a) il fatto corrisponde al concorso nel reato del pubblico dipendente descritto nel comma 1 («attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia»);

b) il fatto si verifica quando «il medico, in relazione all'assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente documentati.».

In entrambi i casi, soggetti attivi della condotta sono i medici pubblici dipendenti o professionisti convenzionati con il S.S.N. o liberi professionisti.

Per entrambe le situazioni sono previste le medesime sanzioni, che consistono nella radiazione dall'albo, nel licenziamento per giusta causa o nella decadenza dalla convenzione. La loro applicazione è naturalmente differenziata a seconda del soggetto attivo della condotta: la radiazione dall'albo può riguardare tutti i medici iscritti, a prescindere dalla circostanza che essi abbiano un rapporto di lavoro pubblico o convenzionato o siano liberi professionisti, la decadenza dalla convenzione può essere applicata solo nei confronti dei medici convenzionati, mentre la sanzione del licenziamento per giusta causa può essere irrogata nei confronti dei medici pubblici dipendenti.

Circa le ipotesi di cui alla lettera *a)*, le sanzioni descritte sono previste per il caso di passaggio in giudicato della sentenza di condanna o di applicazione della pena, ai sensi degli articoli 444 ss. c.p.p., per il delitto di cui al comma 1 e sono applicabili a seguito dello svolgimento del relativo procedimento disciplinare secondo le regole ordinarie. Per quanto riguarda i procedimenti che si svolgono davanti alla pubblica amministrazione, secondo l'art. 653 del c.p., comma 1-*bis*, «la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.», disposizione richiamata dal comma 4 dell'art. 55-*ter* del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dal decreto legislativo n. 150 del 2009. Si rammenta anche in questa sede la previsione di cui al comma 3 del citato art. 55-*sexies* circa la responsabilità del dirigente pubblico derivante dal mancato esercizio dell'azione disciplinare.

Per quanto riguarda specificamente l'ultimo periodo del comma 3 (ipotesi *sub b)*, la finalità della previsione, che può verificarsi anche in assenza di reato, è di evitare che siano rilasciati certificati o attestati di malattia senza aver valutato le condizioni del paziente nel corso di una visita e che siano formulate diagnosi e prognosi non coerenti con la buona pratica clinica. Quindi, l'applicazione della disposizione deve tener conto delle regole proprie della pratica medica, che consentono di formulare diagnosi e prognosi anche per presunzione sulla base di dati riscontrati o semplicemente acquisiti durante la visita. Nell'applicazione della norma, pertanto, è rilevante la circostanza che i dati clinici siano stati o meno desunti da visita. In sostanza, in base a questa norma, la responsabilità del medico, con l'applicabilità delle sanzioni indicate,

ricorrerà quando lo stesso rilascia attestati o certificati attestanti dati clinici non desunti da visita in coerenza con la buona pratica medica. Per gli aspetti penali, rimane comunque ferma la disciplina generale di cui agli articoli 476 ss. del c.p. sulla falsità in atti.

Naturalmente, per quanto concerne la disciplina sostanziale relativa ad infrazioni e sanzioni, in virtù del principio generale di legalità, le nuove fattispecie disciplinari e penali, con le correlate sanzioni e pene, non potranno trovare applicazione a fatti che si sono verificati prima dell'entrata in vigore della legge in quanto più sfavorevoli all'incolpato. Quindi, anche nell'ipotesi in cui l'amministrazione abbia notizia dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo (15 novembre 2009) di fatti commessi prima di tale momento, per gli aspetti sostanziali dovrà comunque far riferimento alla normativa contrattuale e legislativa previgente in quanto più favorevole.

Si rammenta infine che con la circolare n. 1/2010 DFP/DDI sono già state illustrate le novità introdotte dalla riforma sulla trasmissione dei certificati per via telematica e sulle fattispecie di illecito disciplinare previste nel comma 4 dell'art. 55-*septies* del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Roma, 28 aprile 2010

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2010

Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 271

10A07774

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Conferma della designazione di «Apave Italia Cpm S.r.l.» quale organismo notificato per la certificazione dei recipienti a pressione trasportabili ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23.

Con decreto del capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici in data 25 maggio 2010, Apave Italia Cpm S.r.l. via Artigiani, 63 - 25040 Bienno (Brescia), già designato quale organismo notificato ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, è autorizzato a rilasciare la certificazione di conformità delle attrezzature a pressione trasportabili, in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, in applicazione delle procedure di valutazione previste dall'allegato IV, parte I, parte II e parte III del sopraccitato decreto legislativo.

La presente autorizzazione conferma la precedente ed ha validità di tre anni dalla data di scadenza della precedente autorizzazione.

10A07391

Conferma della designazione di «Cert'Italia S.r.l.» quale organismo notificato per la certificazione dei recipienti a pressione trasportabili ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23.

Con decreto del capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici in data 25 maggio 2010, Cert'Italia S.r.l. con sede in via Clerici, 342 -20099 Sesto San Giovanni (Milano), già designata quale organismo notificato ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, è autorizzata a rilasciare la certificazione di conformità delle attrezzature a pressione trasportabili, in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, in applicazione delle procedure di valutazione previste dall'allegato IV, parte I, parte II e parte III del sopraccitato decreto legislativo.

La presente autorizzazione conferma la precedente ed ha validità di tre anni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

10A07392

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Bactroban»

Estratto determinazione AIP/UPC n. 406 del 24 maggio 2010

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale BACTROBAN cream 15 g tube dalla Gran Bretagna con numero di autorizzazione PL 00038/0372 , con le specificazioni di seguito indicate e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

Importatore: BB Farma s.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Viale Europa 160 – 21017 Samarate (Varese)

Confezione:

Bactroban 2 % crema 1 tubo da 15g, codice AIC: 039169038 (in base 10), 15CC0G (in base 32);

forma farmaceutica: crema

composizione: 1g di crema contiene:

principio attivo: mupirocina sale di calcio 21,5 mg corrispondente a mupirocina 20 mg.

eccipienti: gomma xantano, paraffina liquida, cetomacrogol 1000, alcol stearilico, alcol cetilico, fenossietanolo, alcol benzilico, acqua depurata.

Indicazioni terapeutiche: Bactroban Crema è indicato per il trattamento topico delle infezioni della cute, secondarie a lesioni traumatiche come, ad esempio, piccole lacerazioni, ferite suturate o abrasioni (fino a 10 cm di lunghezza o 100 cm² di superficie), causati da ceppi sensibili di Staphylococcus aureus e Streptococcus piogenes.

Confezionamento secondario: È autorizzato confezionamento secondario presso le officine: Falorni s.r.l. via Provinciale Lucchese s.n.c. Loc. Masotti – 51100 Serravalle Pistoiese (Pistoia); Fiege Logistics italia S.p.A., via Amendola 1, 20090 Caleppio di Settala (Milano);

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

Bactroban 2 % crema 1 tubo da 15 g, codice AIC: 039169038

classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

Bactroban 2 % crema 1 tubo da 15 g, codice AIC: 039169038.

RR – medicinali soggetti a prescrizione medica

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A07660

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Femodette»

Estratto determinazione AIP/UPC n. 407 del 24 maggio 2010

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale FEMODETTE 3x21 Tablets dalla Gran Bretagna con numero di autorizzazione 00010/0531, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione:

Importatore: Farma 1000 s.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Camperio, 9 - 20123 Milano

Confezione:

Femodette «0.075 mg + 0.02 compresse rivestite» 21 compresse, codice AIC: 039684016 (in base 10), 15V1XJ (in base 32);

forma farmaceutica: compresse rivestite

composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: Gestodene mg 0,075, Etinilestradiolo 0,02 mg;

eccipienti: lattosio, amido di mais, polivinilpirrolidone 25.000, magnesio stearato, saccarosio, polivinilpirrolidone 700.000, polietilenglicole 6.000; calcio carbonato, talco, estere etilenglicolico dell'acido montanico (cera *E)*,

Indicazioni terapeutiche: prevenzione del concepimento.

Riconfezionamento secondario: È autorizzato il riconfezionamento secondario presso le officine Fiege Logistics Italia S.P.A. - via Amendola 1, 20090 Caleppio di Settala (Milano); CIT S.R.L. via Luigi Galvani 1 – 20040 – Burago di Molgora (Milano);

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

Femodette «0.075 mg + 0.02 compresse rivestite» 21 compresse, codice AIC: 039684016

classe di rimborsabilità: C

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

Femodette «0.075 mg + 0.02 compresse rivestite» 21 compresse, codice AIC: 039684016

RR – medicinali soggetti a prescrizione medica

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A07661

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigente dell'Agenzia spaziale italiana - ASI - per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il primo biennio economico 2002-2003.

Il giorno 3 giugno 2010 alle ore 10,30, presso la sede dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra:

l'ARAN nella persona del commissario straordinario:

Cons. Antonio Naddeo (Firmato)

ed i rappresentanti delle seguenti Confederazioni e organizzazioni sindacali:

per le Confederazioni sindacali:

CISL (Firmato)

UIL (Firmato)

Per le OO.SS. di categoria:

FIR - CISL (Firmato)

UILPA - UR (Firmato)

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigente dell'Agenzia spaziale italiana - ASI - per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il primo biennio economico 2002-2003.

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato ai sensi dell'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica a tutto il personale dirigenziale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato dell'Agenzia spaziale italiana, in seguito denominata ASI.

2. Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come decreto legislativo n. 165/2001.

Art. 2.

Durata e decorrenza del presente contratto

1. Il presente contratto concerne il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2005 per la parte normativa ed è valido dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 per la parte economica.

2. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente CCNL, salvo diversa indicazione nel corpo del contratto medesimo. La stipula s'intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure di cui all'art. 47 del decreto legislativo n. 165/2001.

3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato e automatico sono applicati dall'ASI entro trenta giorni dalla data di stipula di cui al comma 2, fermo restando quanto previsto dall'art. 48, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001.

4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti, con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. Le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.

5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il primo mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni conflittuali.

Art. 3.

Norma di rinvio

1. Al personale di cui all'art. 1, comma 1, si applica, in quanto compatibile, il CCNL relativo al personale dell'Area VII, per il quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003, stipulato il 5 marzo 2008.

2. Il personale di cui all'art. 1, comma 1, continua ad usufruire dello speciale trattamento economico previsto dall'art. 10, punto 7, della legge 30 maggio 1988, n. 186 e successive modificazioni e disciplinato dall'art. 18 del regolamento relativo allo stato giuridico e allo speciale trattamento economico del personale dell'ASI approvato dal MIUR di concerto con il MEF e la funzione pubblica.

3. Per quanto concerne le modalità di costituzione del trattamento di cui al comma 2 continua a conservare validità ed efficacia l'accordo sottoscritto il 6 luglio 1993 tra organizzazioni sindacali e parte pubblica (MIUR, MEF e *FP)*, rinviandosi alla contrattazione integrativa le modalità di attribuzione.

10A07390

AUTORITÀ DI BACINO PILOTA DEL FIUME SERCHIO

Avvio del procedimento per l'approvazione della variante al Piano di bacino stralcio assetto idrogeologico (PAI) per la modifica dell'articolo 12 delle norme di piano, ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 152/2006 smi.

Si comunica, nel rispetto degli art. 26 della legge 241/1990 s.m.i. e ai sensi dell'art. 8 commi 2 e 3 della medesima legge, che con l'adozione del Progetto di variante al Piano di bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) per la modifica dell'art. 12 delle norme di piano, avvenuta con delibera n. 166 del 10 marzo 2010 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino pilota del fiume Serchio, è stato avviato il procedimento per l'approvazione della variante stessa.

Il suddetto Progetto di variante potrà essere consultato presso i seguenti enti:

Autorità di bacino del fiume Serchio, via Vittorio Veneto, 1, 55100, Lucca: ufficio SIT (3° piano), nel seguente orario: Martedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00 e Giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Regione Toscana - Ufficio Relazioni con il Pubblico della Giunta Regionale, Palazzo A, via di Novoli, 26, 50127, Firenze.

La sopra citata delibera n. 166 del 10 marzo 2010 di adozione del progetto di variante e il progetto di variante stesso sono inoltre pubblicati sul sito web dell'Autorità di bacino del fiume Serchio all'indirizzo http://www.autorita.bacinoserchio.it.

Ai sensi degli articoli 9 e 10 della L. 241/90 smi, entro 90 (novanta) giorni dal 23 giugno 2010, data di pubblicazione della presente comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sul BURT, chiunque ha facoltà di intervenire nel procedimento, prendendo visione del progetto di variante adottato e presentando osservazioni scritte all'Autorità di bacino del fiume Serchio, via Vittorio Veneto, 1, 55100, Lucca, ovvero tramite fax (0583/471441) o e-mail (all'indirizzo: segreteria@bacinoserchio.it o all'indirizzo di posta certificata: bacinoserchio@postacert.toscana.it).

10A07675

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-144) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00